GIORNATA DELLA VIRTÙ CIVILE DEL PIEMONTE

Call for papers 2024 · 2025 · 2026

TRE VIRTÙ CIVILI

I sei elaborati dei vincitori delle edizioni 2024, 2025, 2026



Alberto Gorga
2024 · La Responsabilità



Sonia Peria
2024 · La Responsabilità



Gregorio Calabrese
2025 · La Visione



Federica Brusa
2025 · La Visione



Doriana Sachero
2026 · La Fiducia



Francesco Castiglioni
2026 · La Fiducia

ORGANIZZANO

Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce

Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

CON LA COLLABORAZIONE DI

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine

Associazione Giovani Avvocati Torino (AGAT)

INDICE

Presentazione · Tre anni, tre virtù civili 3

PARTE PRIMA · 2024 · LA RESPONSABILITÀ 6

I. Il rumore della Responsabilità 7
Alberto Gorga

II. Etica e morale nella professione forense 15
Sonia Peria

PARTE SECONDA · 2025 · LA VISIONE 23

III. Fiutare il momento di rottura 24
Gregorio Calabrese

IV. Difensori del presente, costruttori del futuro 34
Federica Brusa

PARTE TERZA · 2026 · LA FIDUCIA 41

V. Dall'Amana allo Xìn: oltre la Deontologia 42
Doriana Sachero

VI. In noi stessi, negli altri, degli altri 48
Francesco Castiglioni

PRESENTAZIONE

Tre anni, tre virtù civili

Nel 2024 la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce e l'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli hanno scelto di portare nella Giornata della Virtù Civile del Piemonte una domanda rivolta alle giovani avvocate e ai giovani avvocati, alle e ai praticanti iscritti al Consiglio dell'Ordine di Torino: che cosa significa, oggi, esercitare la professione forense come una virtù civile? Ne è nata una *call for papers* che in tre edizioni ha affrontato tre virtù, ciascuna letta attraverso l'esempio di due figure che l'hanno incarnata. Queste pagine raccolgono i sei elaborati premiati, due per ogni anno, con un premio di 2.500 euro ciascuno.

Abbiamo cominciato dalla responsabilità, e dai due avvocati ai quali i nostri enti si richiamano: due uomini che presero sul serio l'invito di John Fitzgerald Kennedy, "ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country"[1]. Fulvio Croce, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, non si sottrasse alla difesa d'ufficio nel primo processo alle Brigate Rosse e fu assassinato sotto il suo studio il 28 aprile 1977. Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, svelò un intreccio di malaffare che condizionava l'economia e la politica e fu ucciso nel luglio del 1979. Alberto Gorga ha riletto le loro scelte con gli strumenti della società algoritmica, il «rumore» e le euristiche della scienza decisionale; Sonia Peria ha ricostruito i tre piani della responsabilità forense, verso gli assistiti, verso le istituzioni e verso la professione.

Nel 2025 lo sguardo è passato alla visione, e alla storia stessa del Foro torinese. Lidia Poët, prima donna in Italia iscritta all'albo degli avvocati, seppe immaginare una professione aperta alle donne quando leggi e pregiudizi gliela negavano; Saverio Francesco Vegezzi presiedeva il Consiglio dell'Ordine che il 9 agosto 1883 ne deliberò l'iscrizione, mettendo la propria autorevolezza al servizio di una causa che non lo

[1] «Non chiedete che cosa il vostro Paese può fare per voi, chiedete che cosa potete fare voi per il vostro Paese.» J. F. KENNEDY, *Discorso di insediamento*, Washington, 20 gennaio 1961.

riguardava direttamente. Gregorio Calabrese ha ricostruito lo schema con cui le istituzioni del tempo respinsero la novità, ritrovandolo nelle diffidenze di oggi verso l'intelligenza artificiale; Federica Brusa ha letto le due figure come complementari: coraggio l'una, altruismo l'altro.

Nel 2026 la virtù è stata la fiducia, e gli esempi sono venuti da fuori dell'avvocatura. Rita Levi-Montalcini continuò a credere nel metodo scientifico quando le leggi razziali del 1938 le negavano ogni possibilità; Valeria Solesin credette nella conoscenza come strumento di cambiamento e perse la vita a ventotto anni nell'attentato al Bataclan di Parigi. Il bando di quell'anno ha escluso ogni uso di intelligenza artificiale generativa e ogni controllo antiplagio: chiedere un testo sulla fiducia e sottoporlo a un sospetto preventivo ci sarebbe parso contraddittorio. Doriana Sachero è partita dalla lingua, dalle parole che in Occidente e in Oriente dicono la fiducia; Francesco Castiglioni da un'esperienza, la sua prima udienza.

Rilette insieme, le tre virtù si tengono l'una con l'altra. La responsabilità chiede a chi esercita la professione forense di rispondere delle proprie scelte; la visione di riconoscere per tempo quando il diritto deve cambiare, e di avere il coraggio di farlo cambiare; la fiducia di meritare, ogni giorno, quella che clienti, colleghe, colleghi e istituzioni ripongono in loro. Sono tre modi di dire la stessa cosa: che la professione forense non è soltanto tecnica, ma servizio alla convivenza civile, nella consapevolezza, con le parole di Martin Luther King, che "injustice anywhere is a threat to justice everywhere"[2].

La Fondazione opera nel solco della figura dell'avv. Fulvio Croce, medaglia d'oro al valor civile e simbolo della resistenza dei valori democratici contro il terrorismo, come luogo di dialogo giuridico e culturale per un'avvocatura aperta alla società civile. L'Associazione Ambrosoli, libera e senza scopo di lucro, ricorda dal 2009 i valori di onestà, rispetto delle leggi e cura del bene comune incarnati da Giorgio Ambrosoli, e dal 2011 organizza la Giornata della Virtù Civile per cittadine e cittadini, studentesse e studenti di ogni ordine scolastico, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Ringraziamo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, l'AGAT e il Comitato Pari Opportunità, che hanno accompagnato queste edizioni.

[2] «L'ingiustizia in qualunque luogo è una minaccia alla giustizia ovunque.» M. L. KING JR., *Lettera dal carcere di Birmingham*, 16 aprile 1963.

Offriamo questi testi alle giovani giuriste e ai giovani giuristi, e a tutte e tutti: come un invito a rispondere delle proprie scelte, a guardare lontano e a rendersi degni della fiducia ricevuta.

Torino, 9 novembre 2026

Avv. Enrico Maggiora
Presidente della Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce

Dott. Roberto Notarbartolo di Villarosa
Presidente dell'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

Avv. Umberto Ambrosoli
Presidente onorario dell'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

PARTE PRIMA · 2024

La Responsabilità

La Giornata della Virtù civile del Piemonte 2024 è ispirata agli esempi di



Fulvio Croce

1901 – 1977

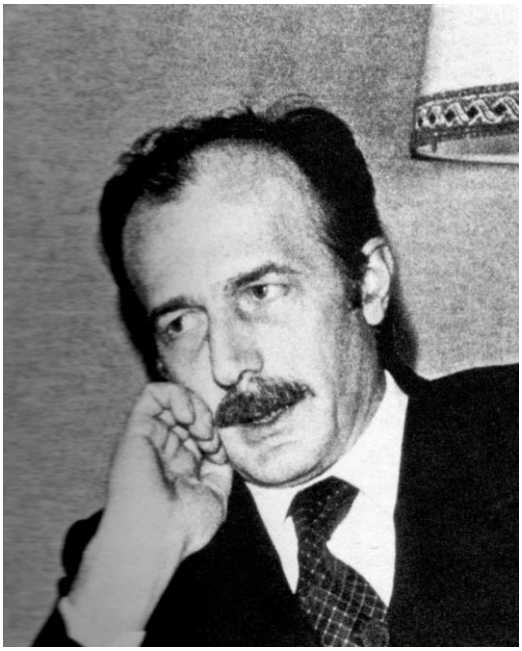

Giorgio Ambrosoli

1933 – 1979

Cerimonia di premiazione · 19 novembre 2024, Palazzo Capris

CAPITOLO I

Il rumore della Responsabilità

Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli letti con gli strumenti della società algoritmica



L'AUTORE

Alberto Gorga[3]

Call for papers 2024 · La Responsabilità

Rumore ed euristiche, nozioni della scienza statistica e decisionale, aiutano a leggere le scelte di Ambrosoli e dei difensori torinesi dopo l'omicidio di Croce. Ne emerge una responsabilità verso sé stessi capace di reggere le due velocità della società algoritmica.

Introduzione e premessa metodologica: obiettivi

Il presente *paper* mira a indagare e porre in evidenza alcune riflessioni sorte dallo studio delle vicende di Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli. Le loro storie, di miti e icone dell'avvocatura, in questi decenni sono state raccontate con sfumature diverse: l'operato eroico di due uomini straordinari, il gesto di massima integrità morale di due professionisti, l'atto di coerenza estrema di due uomini liberi[4].

[3] Avvocato in Torino. Vincitore della Call for papers 2024 della Giornata della Virtù civile del Piemonte.

[4] Cfr. U. AMBROSOLI, *Qualunque cosa succeda*, Sironi editore, Milano 2009, p. 314. Estratto della biografia di Giorgio Ambrosoli scritta dal figlio Umberto: "E' stato libero nel senso più completo del termine, quello che include la consapevolezza del proprio ruolo. Non istituzionale, di commissario liquidatore, ma di uomo, di marito, di padre, di cittadino".

L'analisi del passato, come noto, permette di comprendere meglio il presente e offre spunti per reinterpretare la realtà che ci circonda. Ripercorrere i propri miti significa andare a fondo nell'analisi di noi stessi e lo scopo della presente trattazione è comprendere a pieno il significato della Responsabilità dell'avvocato[5].

Questo approfondimento, tuttavia, non muove da un retorico racconto della crisi valoriale del periodo storico attuale con una contestuale esaltazione degli anni degli avv.ti Croce e Ambrosoli, dal momento che chi scrive ritiene che il racconto eccessivamente critico della società odierna non fornisca uno spunto di riflessione concreto.

Per questo motivo, nell'era in cui la professione di avvocato si interfaccia con sfide, anche deontologiche, sempre più complesse e tecnologiche, mi sono interrogato sul perché le storie di questi due avvocati mi sembravano "sanguinare ancora"[6].

Mi sono chiesto in che modo nell'avvocatura delle banche dati (i cui criteri di architettura digitale orientano e indirizzano la rappresentazione stessa di una questione giuridica), dei *software* (che svolgono le ricerche al posto dei professionisti) e degli strumenti di intelligenza artificiale generativa (che fungono da supporto alla stesura degli atti), questi esempi forniscano ancora spunti di riflessione quanto mai attuali.

La scrittura di questa ricerca muove dall'esigenza di raccontare come le storie di Croce e Ambrosoli, ricondotte al tempo presente e messe in relazione alle nuove sfide di questo secolo, forniscano spunti di riflessione interessanti sulla Responsabilità.

1. Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli, oggi

Ho, dunque, la necessità di confrontarmi con temi centrali nello sviluppo della società odierna: il rapporto uomo-macchina, l'impatto delle nuove tecnologie, i modelli algoritmici posti alla base degli strumenti di intelligenza artificiale.

Questi elementi hanno plasmato la nostra società, per definizione algoritmica, delineandone i contorni. Essi contribuiscono a renderla multiforme, inafferrabile,

[5] Cfr. C. PAVESE, *La letteratura americana e altri saggi*, Einaudi, Torino, 1951, passim; *Dialoghi con Leucò*, Einaudi, Torino, 1947. Cfr. diffusamente il tema del mito nella bibliografia di Pavese, riveste un ruolo centrale ed è lo strumento d'indagine introspettiva per eccellenza.

[6] L'espressione è coniata da P. NORI, *Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij*, Mondadori, Milano, 2021. "Tutto comincia con "Delitto e castigo", un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: quel romanzo, pubblicato centododici anni prima, a tremila chilometri di distanza, apre una ferita che non smette di sanguinare. «Sanguina ancora. Perché?» si chiede Paolo Nori".

fulminea. L'analisi statistica e la raccolta di dati orientano l'economia, la politica, la storia, lo sport, la legge.

Chi scrive ritiene che la Responsabilità verso sé stessi nell'esercizio della professione debba, al giorno d'oggi, essere parametrata con le difficoltà di agire secondo un sistema valoriale unico. E nel fare ciò, le storie dei due Avvocati, appartenenti a un'altra epoca e connotate da coerenza e integrità, ci forniscono spunti di riflessione non banali.

L'impossibilità di agire in maniera del tutto coerente, come detto, affonda le radici nelle principali caratteristiche della società algoritmica: rapidità, interconnessione, immediatezza.

Il punto di partenza per la presente disamina è la questione principale che tale carattere della società solleva: il contrasto tra la dimensione della scelta individuale e di quella collettiva. L'uomo è in difficoltà nel comunicare le proprie convinzioni all'esterno. Si possono supporre molteplici giustificazioni come la sovraesposizione agli stimoli e la costante immersione nella dimensione digitale.

Tuttavia, la dimensione intima e personale di ognuno di noi, ove operano le nostre "scelte di Responsabilità", mal si concilia con una società che procede a velocità straordinaria. L'uomo si sente costantemente in difetto e in ritardo rispetto all'avanzamento dello stato della tecnica. Oggi si può sapere tutto di un fenomeno sociale senza conoscerlo e senza averlo mai visto; si possono ricreare artificialmente azioni, voci, sensazioni con un grado di accuratezza vicino all'assoluto. Il carattere della velocità non trova riscontro nell'evoluzione morale dell'uomo, che fisiologicamente non può procedere alla stessa velocità[7].

È proprio per questa ragione che le storie di Croce e Ambrosoli sono lo strumento autentico per interrogarsi nei riguardi di ciò che sta dentro l'avvocato: la Responsabilità verso sé stessi. Ciò che, in qualunque caso, non bisogna disattendere seppur sia arduo trovare corrispondenza di metodo e valori con il mondo esterno.

Se l'avvocato, senza cadere in scontati sproloqui retorici, è uno dei veicoli attraverso i quali la Giustizia si attua, si deve assolutamente risolvere il dilemma delle "due velocità": quella della società esterna, frenetica, e quella individuale, che

[7] I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Garzanti, Milano, 1988, pp. 31 ss. "Il secolo della motorizzazione ha imposto la velocità come un valore misurabile, i cui *records* segnano la storia del progresso delle macchine e degli uomini. Ma la velocità mentale non può essere misurata e non permette confronti o gare, né può disporre i propri risultati in una prospettiva storica. La velocità mentale vale per sé, per il piacere che provoca in chi è sensibile a questo piacere, non per l'utilità pratica che si possa ricavarne".

necessariamente necessita di tempi tecnici di assestamento, elaborazione ed esternazione della propria emotività giuridica.

La soluzione, per lo scrivente, può essere trovata nel garantire una corretta comunicazione tra il mondo esterno e quello interiore. Arrivando al cuore della presente trattazione, l'analisi delle storie dei due Avvocati ci permette proprio di mettere in comunicazione le due sfere, utilizzando a supporto alcuni principi moderni della scienza statistica e tecnologica.

L'obiettivo è tentare di conciliare l'integrità morale con i parametri della società algoritmica affinché la logica informatica possa essere lo strumento usato per ampliare i confini del ragionamento e dell'emotività giuridica[8].

2. Il rumore della Responsabilità

Prendendo in prestito la nozione di rumore dalla scienza cognitiva e dalla scienza statistica, la storia dell'Avv. Ambrosoli si presta in maniera ottimale a essere terreno per il proliferare di questi ragionamenti. Nella nostra società algoritmica, infatti, e specificatamente nei processi di raccolta di dati, si verifica spesso una ricorrenza particolare, spesso invisibile e sottovalutata ma costosa in termini di errori decisionali: il rumore.

Il rumore è una variabilità non necessaria nelle valutazioni e nei giudizi che può essere dovuta a molteplici fattori. È chiamata così perché incide sull'accuratezza di una raccolta di dati. Spesso viene confusa con la variabile più nota del *bias*. Quest'ultima, traducibile come "preconcetto", esercita un certo fascino come spiegazione degli errori umani nella rappresentazione algoritmica dei fenomeni, qualità che il rumore non possiede[9]. Ai fini della presente trattazione, si ritiene congruo accettare l'idea che il lettore si rappresenta intuitivamente di questa variabilità, in quanto il termine "rumore" è da considerarsi sufficientemente esplicativo.

Tale filtro ci permette di analizzare alcuni elementi della storia dell'avv. Ambrosoli sotto una luce particolare.

[8] L. LUPARIA DONATI, *Notazioni controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento*, in *Diritto di internet*, 2021 (12), pp. 113 ss.: "Si tratta di un meccanismo di contaminazione tra programma e uomo che consente un percorso inverso rispetto a quello tradizionale: non è la macchina che impara da noi, ma siamo noi che miglioriamo il modo di maneggiare le nostre inferenze in condizioni di incertezza mentre comprendiamo come il sistema artificiale ragiona".

[9] D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. R. SUNSTEIN, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano*, Utet, Torino, 2021.

È opportuno, in primo luogo, porre l'attenzione su un passaggio in particolare della celebre lettera rivolta alla moglie Anna, datata 25 febbraio 1975 e contestuale al deposito dello stato passivo della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, azione che gli costerà la vita[10][11]. La missiva recitava: "(..) *Ricordi i giorni dell'UMI, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti: ebbene, a quarant'anni, di colpo, ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito* (..)".

All'interno di questo testamento morale, dunque, l'avv. Ambrosoli menziona l'UMI, l'Unione Monarchica Italiana, ove aveva militato insieme alla moglie Anna Lori.

Questo riferimento, concettualmente distante dall'ideologia politica odierna, fornisce spunti di riflessione unici, soprattutto per porre l'accento sulla multiformità del pensiero dell'Avvocato, che contrappone un riferimento monarchico e uno comunitario nello stesso testo, manifestando una non indifferente flessibilità valoriale[12]. Tale pluralità di fattori, posti alla base della scelta di morire per onorare la propria Responsabilità professionale, tuttavia, non impediva al medesimo di ponderare gli interessi in gioco, tanto che poneva a sostegno della stessa decisione motivazioni apparentemente antitetiche. Ecco in che modo si articolava la Responsabilità dell'avv. Ambrosoli: nella cancellazione del rumore[13].

In questo modo, infatti, egli adottava un *modus operandi* avanguardistico, che anticipava ciò che la scienza informatica avrebbe posto a fondamento della teoria del rumore.

Infatti, la decisione di agire sotto l'impulso di una spinta politica di un certo tipo, ma senza farsi condizionare in maniera totalizzante e perseguendola nella sola ottica di "fare qualcosa per il paese" è da considerarsi una pietra miliare nell'esercizio della Responsabilità. L'obiettivo di un giudizio è, infatti, anche in termini statistici, l'accuratezza e non l'espressione individuale. Il giudizio non è la sede appropriata per esprimere la propria individualità[14].

[10] Per esigenze di sinteticità non si riassumerà la storia dell'avv. Ambrosoli, che si intende tuttavia integralmente richiamata in queste pagine di commento ed esaurientemente raccontata dal figlio Umberto nella summenzionata biografia.

[11] U. AMBROSOLI, *Qualunque cosa succeda*, Sironi editore, Milano 2009, pp. 128 ss. La priorità del commissario liquidatore era arrivare a redigere lo stato passivo della banca, a fronte di richieste per oltre 530 miliardi di lire, Ambrosoli ne riconobbe al passivo 417.

[12] Nel prosieguo della lettera, affidando i figli alla moglie Anna, infatti, la esortava affinché "Abbiano coscienza dei loro doveri (...) verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa".

[13] Si utilizza, ai fini della presente trattazione, il termine Avvocato con la lettera maiuscola in specifico riferimento agli avv.ti Croce e Ambrosoli.

[14] D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. R. SUNSTEIN, cit., p. 585.

La decisione, dunque, di porre a fondamento della decisione di sacrificarsi due valori così distanti, inoltre, risponde anche all'esigenza di strutturare i giudizi in diversi compiti indipendenti per evitare quello che viene chiamato "eccesso di coerenza", altro esempio di manifestazione del rumore. Per eludere tale pratica, e ottenere dunque giudizi indipendenti, si mira a ottenere elementi singoli da più valutatori per poi eventualmente aggregarli[15]. E così Ambrosoli fece con le ragioni a sostegno del suo operato.

Ulteriore elemento da valorizzare, è lo sviluppo cosciente di competenze specifiche attuato dall'Avvocato con pedissequa diligenza a partire dal 1964. La piena conoscenza di un argomento, infatti, fa nascere in capo a chi la sviluppa una notevole e specifica Responsabilità, giacché nell'agire si potrà ben difficilmente disattendere quanto imparato[16].

È interessante, dunque, come, ricorrendo a un principio proprio della scienza statistica, possiamo qualificare la storia di Giorgio Ambrosoli come un'azione senza rumore. Agire senza soccombere nel rispetto degli stimoli esterni, agire senza incertezze emotive ma dando adito alla propria emotività.

3. L'euristica della Responsabilità

Proseguendo nell'analisi con l'ausilio della logica informatica, è mio intento concentrare l'attenzione sul periodo temporale immediatamente successivo all'omicidio dell'Avv. Croce, avvenuto il 28 aprile 1977 per mano del terrorismo armato[17]. L'episodio a cui vorrei rivolgere l'attenzione si colloca nel gennaio 1978 e riguarda la delicata situazione processuale del cd. nucleo storico delle Brigate Rosse, delineatasi dopo l'omicidio del Presidente Croce.

Come riportò Vittorio Chiusano al convegno in ricordo dell'Avv. Croce del 17 maggio 1997, a seguito dell'omicidio era diffusa tra gli avvocati torinesi l'opinione che il processo non sarebbe potuto continuare dal momento che si riscontrava in capo a ogni avvocato del Foro di Torino una causa di incompatibilità nell'esercizio del

[15] D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. R. SUNSTEIN, cit., p. 587.

[16] U. AMBROSOLI, *Qualunque cosa succeda*, cit., p. 31: "Appena nominato "segretario dei commissari", papà inizia ad approfondire minuziosamente i fatti che hanno portato al fallimento, individua le informazioni mancanti, i tasselli da riempire: è una sfida dell'intelligenza, e non solo della competenza, che lo porta a interagire con i commissari in maniera propulsiva. Non risparmia energie e tempo. Le materie che non domina – in particolare quelle di tecnica monetaria e bancaria – diventano oggetto di intensi studi notturni, al punto che lo sfiora l'idea di laurearsi anche in Economia e Commercio".

[17] Vedi nota 7. Tale argomento si intende richiamato anche per l'Avv. Croce.

mandato difensivo. Taluni sostenevano, infatti, che a seguito dell'omicidio l'intero Ordine degli Avvocati di Torino fosse da considerarsi persona offesa del reato e che dunque nessuno avrebbe potuto intraprendere la difesa d'ufficio dei brigatisti. Questo era, come noto, l'obiettivo degli stessi terroristi, impedire il processo e mettere in crisi le Istituzioni.

Le parole dell'Avv. Chiusano, tra i primi ad accettare l'incarico difensivo, ci permettono a distanza di anni di descrivere la Responsabilità dell'avvocato, emersa in quel contesto di difficoltà, tramite gli strumenti della logica informatica.

Il medesimo, infatti, ricorda che la richiesta di prendere parte al nuovo collegio difensivo dei brigatisti gli giunse il 17 gennaio 1977 da parte del Presidente della Corte d'Assise Guido Barbaro e che la "molla" che gli fece accettare l'incarico fu costituita dal rapporto che lo legava al Presidente[18].

Tale situazione ci permette di riflettere su alcuni caratteri propri del processo decisionale di un professionista, usando come espediente un altro principio proprio della scienza decisionale e della logica informatica: le euristiche. Tale strumento consta in una serie di strategie cognitive che semplificano il processo decisionale e consentono di prendere decisioni più velocemente.

La teoria delle euristiche ha fatto sì che i processi decisionali potessero essere studiati più compiutamente e riprodotti tramite i modelli algoritmici informatici. Lo schema mentale messo in atto dall'Avv. Chiusano ripercorre i tratti della cd. euristica "della rappresentatività", la quale porta a fondare le valutazioni e le decisioni su quanto un evento o un oggetto sembri affine e adatto a esprimere l'appartenenza a una specifica categoria o a uno schema mentale preesistente[19].

È interessante, nell'ottica di analisi, vedere come una decisione di importanza vitale sia stata messa in atto a partire da questioni di Responsabilità emotiva, oltre che professionale. Questo ci aiuta a delineare i tratti di una Responsabilità verso sé stessi nell'esercizio della professione forense che si articola anche (e soprattutto) in una componente emotiva. E non si intende, ai fini della presente trattazione, l'emotività

[18] V. CHIUSANO, *Storie ed esperienze nel processo c.d. delle Brigate Rosse. Relazione dell'Avvocato Vittorio Chiusano tenuta al Convegno del 17 maggio 1997*, in *La Pazienza*, Torino, 2012 (113), p. 10. "D'altra parte, il rapporto di stima e, se mi è consentito, di affetto che mi lega al Presidente Guido Barbaro per la nostra comune lunga militanza e correlative occasioni di contatti professionali nell'ambito della Curia torinese non mi consentivano una risposta diversa. Dissi, perciò, di sì, che avrei accettato la nomina. Io ritengo, dopo essermi sovente a lungo interrogato, che fu molto probabilmente questo sentimento a costituire il primo impulso, la molla che mi determinò ad assumere il delicato e pericoloso incarico di difensore di ufficio piuttosto che la formale adesione alla norma di legge che impone l'obbligo di accettazione dell'incarico difensivo disposto di ufficio".

[19] D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2011, p. 173.

come sinonimo di istinto o irrazionalità, bensì come il meccanismo tramite il quale si attribuisce un valore ai singoli fattori e si agisce nel rispetto delle priorità valoriali individuate.

Conclusioni: ancore di legalità o esche di vanità

Chi scrive ritiene che l'inserimento dei summenzionati elementi di logica informatica all'interno delle riflessioni deontologiche e giuridiche possa fornire uno strumento utile per far sì che gli esempi di massima integrità morale siano maggiormente comprensibili. Infatti, il rischio che si corre nello studiare e conoscere le vicende degli uomini straordinari è il tentativo di emulazione. L'inserimento di queste variabili tecnologiche di ragionamento, al contrario, ci aiuta a declinare i loro comportamenti in termini più comprensibili anche da chi opera in presenza di più rumore o talvolta, addirittura, nel chiasso.

Bibliografia

U. AMBROSOLI, *Qualunque cosa succeda*, Sironi editore, Milano, 2009.

I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Garzanti, Milano, 1988.

V. CHIUSANO, *Storie ed esperienze nel processo c.d. delle Brigate Rosse. Relazione dell'Avvocato Vittorio Chiusano tenuta al Convegno del 17 maggio 1997*, in *La Pazienza*, Torino, 2012 (113), p. 10.

D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2011.

D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. R. SUNSTEIN, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano*, Utet, Torino, 2021.

L. LUPARIA DONATI, *Notazioni controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento*, in *Diritto di internet*, 2021 (12).

P. NORI, *Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij*, Mondadori, Milano, 2021.

C. PAVESE, *Dialoghi con Leucò*, Einaudi, Torino, 1947; ID., *La letteratura americana e altri saggi*, Einaudi, Torino, 1951.

Torino, 8.11.2024

CAPITOLO II

Etica e morale nella professione forense

La responsabilità come intramontabile virtù



L'AUTRICE

Sonia Peria[20]

Call for papers 2024 · La Responsabilità

> *La responsabilità dell'avvocato si articola verso gli assistiti, verso le istituzioni e verso la professione. Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli mostrano che quei doveri, onorati fino in fondo, fanno della professione forense un presidio della convivenza democratica.*

1. Introduzione

1.1. La professione forense e le sfide etiche e morali del mondo contemporaneo

La professione forense, baluardo per la tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti, è oggi chiamata a confrontarsi con le sfide etiche e morali poste dallo sviluppo del mondo contemporaneo e dal conseguente mutamento di orizzonti dei valori sociali. In un mondo complesso ed in continua evoluzione, infatti, occorre riferire la

[20] Avvocata in Torino. Vincitrice della Call for papers 2024 della Giornata della Virtù civile del Piemonte.

responsabilità etico-morale degli avvocati non solo alla tutela dei propri assistiti, ma anche alla cura e alla tutela delle istituzioni sociali, nonché alla salvaguardia della dignità della professione forense stessa.

Le sfide etiche e morali contemporanee si manifestano in vari contesti, che spaziano dalla tecnologia all'ambiente, dalla globalizzazione alle nuove frontiere del diritto: il vertiginoso avanzamento della tecnologia, ad esempio, solleva crescenti interrogativi su temi quali la privacy e la gestione dei dati personali; il tema ambientale, dal canto suo, reclama a gran voce un adeguamento delle responsabilità individuali e collettive rispetto alle esigenze di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale già in corso. In un mondo sempre più interconnesso ed in crescita, le disuguaglianze sociali e le ingiustizie alimentano costantemente dibattiti su eticità e moralità, invitando tutti i consociati ad una riconsiderazione dei valori fondamentali della società generalmente intesa. Tale invito è particolarmente e naturalmente rivolto a coloro i quali esercitano la professione forense, professione storicamente volta alla tutela del prossimo. Già dal termine latino "*advocatus*" (participio passato di "*advocare*"), al di là degli sviluppi linguistici e delle etimologie, emerge infatti il concetto di chiamare a sé, chiamare in aiuto: la figura dell'avvocato, chiamato per via della propria competenza e conoscenza a tutelare le esigenze sociali mediante l'assistenza che è in grado di fornire, è chiamato oggi più che mai ad infondere nella vita professionale e di tutti i giorni, con impegno, qualità etiche e morali che allineino le evoluzioni già in corso a un senso sociale e giuridico condiviso.

In tale contesto, dunque, la necessità di una riflessione critica e di un dialogo aperto risulta essenziale per affrontare le complessità che caratterizzano la nostra epoca e le sfide di un sistema giuridico in continua evoluzione.

1.2. Il mutamento di orizzonti dei valori sociali e l'evoluzione della professione forense

Il mutamento dei valori sociali ha prodotto e produce un impatto significativo sull'evoluzione della professione forense, ridimensionandone le modalità di esercizio ed anche le finalità cui essa verte. Attualmente, infatti, l'avvocato non è solamente custode della legalità e difensore dei diritti individuali, ma anche attore attivo nella promozione dell'aggiornamento dei valori tradizionali, molti dei quali permangono nella società odierna pur richiedendo una veste "aggiornata" ai mutamenti della scala valoriale.

Ne sono un esempio la rivoluzione tecnologica e scientifica degli ultimi anni: le nuove tecnologie hanno consentito un accesso immediato e diffuso alle informazioni e una connessione globale tra individui, trasformando il modo in cui le persone pensano,

comunicano e interagiscono; l'evoluzione scientifica, per parte sua, ha varcato nuove frontiere che pongono non pochi interrogativi etici e morali. Quali agenti di trasformazione che plasmano le norme e le aspettative collettive, le innovazioni tecnologiche e scientifiche comportano rilevanti conseguenze sull'orizzonte sociale su cui veglia lo sguardo dell'avvocato, portatore di valori e di ideali condivisi.

Le sfide contemporanee esortano quindi l'avvocato di oggi ad integrare le proprie competenze con conoscenze nuove, rendendosi attivamente capace di dialogo e aggiornamento. In tal senso la professione forense è richiesta di evolvere in linea ai nuovi valori emergenti, pur tutelando i valori tradizionali che fondano la società. È cogliendo con coraggio e impegno tali sfide che la professione forense può confermarsi quale riflesso dinamico delle esigenze e delle aspettative della società contemporanea.

2. La responsabilità etico-morale degli avvocati

2.1. La tutela degli assistiti e la cura delle istituzioni sociali

La responsabilità insita nell'esercizio della professione forense non si riferisce solo ai rapporti con gli assistiti, ma anche al dovere di assicurare l'integrità e l'efficienza del sistema giudiziario. Tale dovere origina dalla consapevolezza circa l'importanza dell'etica e della morale quali valori supremi che caratterizzano il ruolo dell'avvocato, colonna portante nel sistema per la difesa dei diritti, dei doveri e della legalità in generale.

Quale difensore dei diritti degli assistiti l'avvocato ha certamente il compito di tutelare gli interessi di questi ultimi, fornendo loro valide coordinate per orientarsi nel sistema giudiziario e, in taluni casi, per difendersi nelle tortuosità dello stesso. L'istituzione sociale, inevitabilmente complessa, rappresenta il raccordo tra i vari interessi dei singoli che si uniscono, come nella figura hobbesiana del "Leviatano", in quello che è il risultato del "contratto sociale" di rousseauiana memoria: la concentrazione nell'istituzione sociale del potere di garantire le relazioni sociali attraverso un sistema giuridico strutturato e complesso. Come ogni costruzione, tuttavia, anche il sistema giuridico è soggetto a difetti strutturali. Il compito dell'avvocato, dunque, è anche e segnatamente quello di rilevare tali difetti ed impegnarsi nella cura degli stessi, spendendosi con impegno costante nel rendere le istituzioni il più possibile vicine agli interessi collettivi e ai diritti dei singoli, sempre rispettose dei principi fondamentali dell'ordinamento.

2.2. La salvaguardia della dignità professionale

La funzione di protezione dei diritti dei singoli e di cura delle istituzioni sociali che caratterizza la professione forense implica, di conseguenza, che la stessa cura e attenzione venga accordata alla professione stessa. Si conferma di fondamentale importanza garantire l'indipendenza e la competenza dell'avvocato, cardini per la salvaguardia della dignità professionale.

L'indipendenza propria della professione consente all'avvocato di agire liberamente e senza influenze esterne, con l'unico fine della tutela dei diritti degli assistiti e dei principi dell'ordinamento, rendendo così la professione capace di muoversi "in direzione ostinata e contraria" alle correnti che spingono il sistema verso derive non garantiste. In tal senso la competenza professionale costituisce requisito indispensabile affinché l'avvocato adempia al proprio mandato di "chiamato alla difesa" dei principi fondamentali, posto che solo conoscendo tecnicamente l'impianto normativo del sistema è possibile tutelare i principi che lo sorreggono.

L'indipendenza, l'autonomia e la competenza dell'avvocato sono pertanto elementi che caratterizzano la professione forense, rafforzandone la dignità e determinandone la storica attitudine alla custodia dei principi fondamentali e alla promozione della giustizia.

3. L'integrità del sistema giudiziario e della professione forense

3.1. L'importanza dell'etica e della morale quali fondamenta del sistema e della professione

L'integrità del sistema giudiziario e della professione forense poggia le proprie basi sull'etica e sulla morale, valori nodali nella trama delle istituzioni.

L'etica, capacità di discernere e selezionare i comportamenti in base a riferimenti valoriali, si pone nella professione quale bussola per orientare le decisioni professionali. Visto il significativo impatto di queste ultime sulla vita degli assistiti in particolare e sul sistema in generale, occorre che tali decisioni siano assunte secondo un assetto valoriale ben definito e condiviso: in tal senso la morale, sistema valutativo in grado di orientare il comportamento umano, può e deve sostenere ogni azione posta in essere dai professionisti. "*Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*": l'osservanza dei precetti del diritto è richiesta a ben vedere non solo nell'esercizio della professione, ma anche nella vita di tutti i giorni. È bene rammentare infatti come gli attori del sistema giudiziario siano, oltre che professionisti, anche

persone “comuni”, digiune di conoscenze giuridiche e per questo certamente più vulnerabili dinnanzi al potere delle istituzioni.

Vivere onestamente, non ledere l’altro, attribuire a ciascuno il suo: ora più che mai è importante che tali principi siano osservati e considerati quali basi della professione forense e del sistema sociale generalmente inteso.

3.2. La difesa dei diritti e della legalità: Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli, esempi di virtù

Le virtù etiche e morali si riferiscono soprattutto all’integrità della professione, alla luce dei valori che la sorreggono e che la illuminano anche nel panorama crepuscolare più buio, come quello affrontato dagli avvocati Fulvio Croce e Giorgio Ambrosoli. Il loro esempio è riprova della forza dell’avvocato quale protettore avverso le ingiustizie e cardine per la tutela dell’interesse pubblico.

In occasione del processo al nucleo storico delle Brigate Rosse aperto a Torino il 17 maggio 1976, l’avvocato Fulvio Croce, allora Presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino, affrontava con coraggio la questione in allora sorta a seguito delle rimostranze dei processati, i quali rifiutavano l’assistenza del difensore minacciando ritorsioni per coloro i quali avessero accettato l’incarico. Data la rinuncia al mandato da parte di tutti i difensori nominati d’ufficio, l’avvocato Croce, incaricato della difesa a norma dell’art. 130 del c.p.p. allora vigente, sceglieva di dimostrare a costo della propria vita l’importanza del ruolo dell’avvocato nel preservare diritti fondamentali quali quello alla difesa tecnica in giudizio, non sottraendosi al proprio mandato difensivo neppure a fronte delle ritorsioni che poi lo avrebbero colpito. Non invano: con il proprio esempio di virtù civile e professionale l’avvocato Croce ha certamente confermato il valore dell’assistenza del difensore ai fini della legalità del processo, comprovando il senso più alto della dignità che caratterizza la professione di avvocato.

Similmente, a soli tre anni dall’esempio dell’avvocato Croce, l’avvocato Giorgio Ambrosoli donava alla collettività un esempio di anteposizione dell’interesse comune all’interesse del singolo. L’avvocato Ambrosoli, accettando l’incarico di commissario liquidatore della Banca privata italiana nel 1974 ed avendo così modo di approfondire la trama occulta di illeciti che compromettevano parte del sistema bancario e politico a discapito dell’interesse comune, sceglieva di rendere il proprio incarico una “occasione unica di fare qualcosa per il Paese” (come la definì in una lettera) nonostante le pressioni e le minacce ricevute, così dimostrando un grande senso di giustizia e responsabilità collettiva. Pur a fronte delle successive ritorsioni che gli costavano la vita, con il proprio sacrificio l’avvocato Ambrosoli dimostrava come i

valori propri della professione forense siano serventi, nell'accezione più alta del termine, all'interesse comune.

L'eredità lasciata dagli avvocati Croce e Ambrosoli rappresenta pertanto un richiamo all'azione per chi esercita la professione forense, perenne invito a mettere in discussione le fondamenta etiche e morali che sorreggono l'esercizio della professione di avvocato e l'agire umano. A cosa serve l'intelligenza se ci si rifiuta di lottare contro l'ingiustizia? A cosa serve la conoscenza se non si protegge la gente comune? A cosa serve la professione se non la si utilizza per rafforzare giusti valori e forgiarsi come essere umani? L'esempio degli avvocati Croce e Ambrosoli può e deve ispirare le nuove generazioni di giuristi ad operare in accordo ai principi dell'ordinamento, lottando con impegno contro qualsiasi ingiustizia che minacci l'integrità etico-morale della società e confermando la professione forense quale potente alleata nella salvaguardia dei diritti fondamentali che caratterizzano una società democratica e a tutti gli effetti civile.

4. Il significato della professione forense

4.1. Riflessione sui valori professionali

Il significato della professione forense affonda le proprie radici nei valori professionali che la sostengono. Tali valori sono sanciti nel codice deontologico, guida imprescindibile che statuisce un solido impianto di norme comportamentali volte a garantire l'esercizio della professione alla luce di quei principi etici e morali per i quali essa si contraddistingue.

Posto il dovere dell'avvocato di salvaguardia dei principi costituzionali, nonché di vigilanza sulla conformità delle leggi alla Costituzione, è evidente come le norme deontologiche, quali perni della professione, siano essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento degli assistiti e della collettività in generale. Correttezza dei comportamenti, qualità della preparazione tecnica professionale, dignità e decoro: solo alcune espressioni del sistema valoriale definito nel codice deontologico. Quest'ultimo, invero, disciplina esaustivamente i principi generali inerenti alla professione di avvocato, ovvero i rapporti con il cliente e la parte assistita, i rapporti con i colleghi, i doveri dell'avvocato nel processo, i rapporti con terzi e controparti ed i rapporti con le istituzioni forensi. Sempre in vista di un nobile fine: assicurare l'esercizio della professione in osservanza delle virtù che l'avvocato ha l'onere, nonché l'onore, di coltivare.

Oggi più che mai valori professionali quali la probità, la dignità, il decoro, l'indipendenza, la fedeltà, la diligenza, la competenza, la lealtà e la correttezza richiedono un costante impegno per il loro rispetto da parte di coloro che esercitano la professione forense, nonché da parte di chi vi si avvicina mediante l'esperienza della pratica forense.

4.2. L'impegno vivo dell'avvocato nell'esercizio della professione: dedizione, formazione e aggiornamento

L'impegno vivo ed incessante richiesto all'avvocato per l'esercizio consapevole e competente della professione riguarda ogni aspetto dell'attività professionale, con particolare attenzione ai costanti cambiamenti normativi e sociali. Quale specchio della società, la professione sollecita chi la esercita a spendere le proprie energie curando costantemente la propria formazione ed il proprio aggiornamento, rinnovando giorno per giorno, con dedizione e impegno, la propria professionalità. Fondamentale e vincente è la capacità di mettersi costantemente alla prova: passione, assiduità, diligenza, solo alcune delle virtù da coltivare come sempreverdi nella vita del professionista.

Una solida formazione e un aggiornamento professionale costante sono in effetti resi necessari soprattutto dalle evoluzioni giuridiche, sociali e tecnologiche che interessano non solo la società italiana, ma il mondo intero, e che invitano l'avvocato contemporaneo ad un vivo impegno nell'implementare la propria preparazione anche al di fuori del perimetro normativo nazionale, seguendo le rotte di un diritto incessantemente chiamato a disciplinare le continue e variegate novità del mondo contemporaneo.

5. Conclusione

5.1. Un approccio integrato per la tutela delle esigenze sociali e della dignità della professione forense

La tutela dei valori giuridici e sociali e della dignità della professione forense richiede un approccio "integrato", che si fondi cioè sulla sinergia tra competenze giuridiche, responsabilità etico-morale e consapevolezza sociale.

Il primo snodo di responsabilità dell'avvocato, quella verso gli assistiti, implica che la competenza professionale venga impiegata per la tutela degli interessi e dei diritti degli assistiti stessi, tramite il compimento di azioni all'insegna della diligenza, della lealtà e della trasparenza. Tale responsabilità non si riduce al mero dovere di preparazione tecnica (pur fondamentale), bensì si estende anche al dovere di

implementare virtù e capacità altre, quali, ad esempio, doti comunicative che facilitino la fiducia tra avvocato e assistito e dunque la creazione di un rapporto professionale in cui trovino applicazione i principi deontologici che disciplinano i rapporti con gli assistiti.

Il secondo snodo di responsabilità dell'avvocato, quella verso la società e il sistema giudiziario, comporta il dovere di garantire tramite le proprie azioni (professionali e non) l'integrità e l'efficienza del sistema giudiziario, collaborando con soggetti istituzionali e non, promuovendo un approccio "integrato" tra le diverse discipline che intervengono nella cura e gestione del bene comune, agendo sempre nel rispetto della legalità e dei principi fondamentali su cui poggiano le basi dell'ordinamento giuridico, di cui l'avvocato è garante.

Il terzo snodo di responsabilità dell'avvocato, infine, riporta alla responsabilità nei confronti della professione forense. Vista la fondamentale importanza di essa per il corretto funzionamento del sistema giuridico è necessario e doveroso operare un costante e sincero investimento nella cura e nella tutela della professione stessa. Coltivare la conoscenza, implementare la competenza, mantenere elevati standard di condotta professionale: ai fini della tutela della dignità della professione occorre sì la puntuale osservanza dei principi deontologici, ma anche un'adesione profonda e personale, umana, a quei valori di cui tali principi sono espressione. Valori e virtù *ex se* vocati alla tutela dei principi costituzionali, che costituiscono la salvaguardia delle libertà fondamentali di tutti i cittadini e della stessa convivenza democratica.

In conclusione, unicamente attraverso un approccio che integri tutti questi fattori è possibile contribuire alla conservazione di un sistema giuridico di garanzie effettive, capace di soddisfare le esigenze sociali e di preservare la dignità della professione forense. Valorizzandone ogni aspetto, creando valore umano e infondendo in ogni azione tutti i valori più belli di una virtù che può e deve essere, alla luce di grandi esempi, intramontabile.

PARTE SECONDA · 2025

La Visione

La Giornata della Virtù civile del Piemonte 2025 è ispirata agli esempi di



Lidia Poët

1855 – 1949

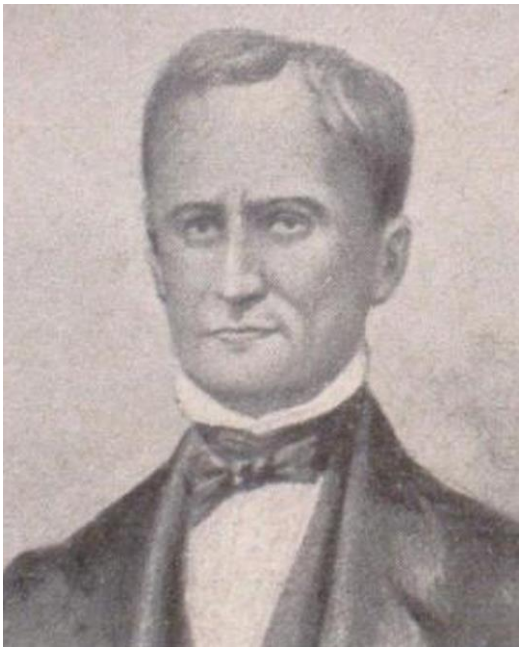

Saverio Francesco Vegezzi

1805 – 1888

Cerimonia di premiazione · 6 novembre 2025, Palazzo Capris

CAPITOLO III

Fiutare il momento di rottura

Lo schema della resistenza al nuovo, dal caso Poët all'intelligenza artificiale



L'AUTORE

Gregorio Calabrese[21]

Call for papers 2025 · La Visione

> *La visione è la capacità di riconoscere il momento di rottura con il passato. Le motivazioni con cui fu negata a Lidia Poët l'iscrizione all'albo rivelano uno schema di resistenza al nuovo che ritorna, oggi, davanti all'intelligenza artificiale.*

Introduzione

Visione è la capacità di vedere, valutare, superare le criticità, accogliere, recepire il nuovo che avanza. Questa virtù, che deve obbligatoriamente animare la professione forense, si pone in un connubio inscindibile con il concetto di novità.

Il presente scritto, muovendo dalla definizione proposta, si apre con una domanda.

Perché l'Avv. Vegezzi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel 1883, tra coloro che si batterono per far sì che Lidia Poët divenisse la prima avvocata

[21] Avvocato in Torino. Vincitore della Call for papers 2025 della Giornata della Virtù civile del Piemonte.

d'Italia, pochi anni prima, nel 1876, aveva espresso un voto contrario all'abolizione della pena di morte?[22][23]

La sua storia per l'ordine degli Avvocati ha sempre rappresentato un esempio di illuminismo forense. Come è possibile che su due battaglie espressione del progresso della professione dell'Avvocato un ambasciatore delle idee liberali avesse due posizioni così distanti?

Con questa provocazione non si intende in alcun modo ridimensionare la sua immagine, tuttalpiù proporre spunti per far sì che la sua storia resti attuale e continui a ispirare le nuove generazioni di Avvocati.

La visione, oltre che con la novità, si intreccia con un altro valore i cui contorni sono sfumati e quasi indefiniti: la forza[24].

Si tratta della spinta interiore che porta a sostenere le proprie convinzioni. A volte è necessario alimentarla anche a discapito di un sistema valoriale di riferimento che ci imbriglia.

Il contesto sociale in cui si trovava immerso l'Avv. Vegezzi lo aveva condotto ad affermare che i tempi non fossero maturi per l'abolizione della pena di morte. Dopo pochi anni, lo stesso contesto culturale lo portava a battersi in favore dell'iscrizione di Lidia Poët all'albo.

Esistono parallelismi tra quanto accaduto nel 1883, in occasione dell'iscrizione di Lidia Poët all'albo degli Avvocati, e quanto accade nella Professione oggi alla luce delle nuove sfide che la animano? L'esempio degli Avv.ti Poët e Vegezzi fornisce spunti di riflessione preziosi per indagare come le grandi innovazioni vengano talvolta affrontate e recepite all'interno di un sistema, come quello dell'Avvocatura, che, istintivamente, si irrigidisce e si tutela.

[22] Nel 1876 era in corso di redazione un progetto del libro primo del codice penale in cui la pena di morte veniva abolita. Il testo del progetto veniva inviato presso i Fori italiani per avere opinioni e suggerimenti in merito: le discussioni sostenute nel dicembre del 1876 dagli avvocati torinesi devono ritenersi generate da una richiesta governativa in tal senso.

[23] Alcuni consiglieri, tra cui l'Avv. Vegezzi, ritennero di ("augurarsi prossimo qual progresso che lo consenta…") ed in quest'ottica assecondarono l'opportunità di rimandare l'abolizione della pena capitale a tempi migliori, quando il progredire della civiltà avrebbe potuto portare alla soppressione della stessa ed alla sua sostituzione con sanzioni alternative. Per converso ritennero che la società civile del momento non fosse adeguatamente pronta a tale abolizione, poiché il permanere della pena capitale nel novero delle sanzioni penali era ancora l'unico sistema in grado di fare effettivamente desistere gli individui dal delinquere. Cfr. Registro dei verbali (5 dicembre 1876).

[24] È utile definire, ai fini della presente trattazione, cosa si intenda con il termine "forza". Appare più agevole delinearlo *ex adverso*: si intende quanto di più distante dal richiamo alla *vis, roboris* e in particolare un concetto il cui contrario non è debolezza ma semmai inconsistenza valoriale.

Difendere la propria Professione da cambiamenti percepiti come minacce è fisiologico e comprensibile. L'obiettivo di questo *paper*, tuttavia, è proprio mettere in luce quali meccanismi logici e retorici vengono messi in atto quando l'Avvocatura si sente attaccata e messa in discussione.

Ed è lì che il valore della visione gioca un ruolo fondamentale: fiutare il momento di rottura con il passato e comprendere quando vi è necessità di stravolgere e superare uno schema mentale.

1. La base cognitiva: il "sistema zero"

A parere di chi scrive, proprio nel cambio di rotta intellettuale messo in atto dall'Avv. Vegezzi tra la votazione in materia di pena di morte e di accesso alla Professione delle donne, si colloca il valore che oggi continua a ispirare.

Il punto di tangenza tra le due battaglie è costituito dalla portata delle innovazioni in questione. Le donne nell'Avvocatura e le rivoluzioni tecnologiche sono due eventi che costituiscono (o costituirono) non meri avanzamenti tecnici o sociali ma mutazioni profonde del "sistema zero" del pensiero umano, ossia di quel livello pre-cognitivo che struttura il nostro modo di rappresentare il mondo e di attribuirgli senso[25].

La teoria del *Sistema 0* individua nell'interazione uomo–AI una nuova frontiera cognitiva. Non un semplice ampliamento delle nostre capacità decisionali ma una riorganizzazione radicale del modo in cui formuliamo i problemi e definiamo la realtà[26].

Il *Sistema 0* non "pensa" né "capisce": si limita ad elaborare dati, calcolare probabilità e produrre inferenze. Tuttavia, proprio in questa apparente mancanza di senso risiede la sua forza trasformativa: esso altera la forma stessa del pensare, ridefinendo le coordinate entro cui gli altri sistemi (1 e 2, intuitivo e razionale) operano[27][28].

L'intelligenza artificiale generativa, secondo lo studio citato, assume la stessa portata che l'orologio meccanico ha per la percezione del tempo agendo sul livello zero della

[25] Cfr. L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina ed., Milano, 2022.

[26] Cfr. D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. R. SUNSTEIN, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano*, Utet, Torino, 2021.

[27] Cfr. D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2011.

[28] Cfr. M. CHIRIATTI, M. GANAPINI, E. PANAI *et al.*, *The case for human–AI interaction as system 0 thinking*, in *Nat Hum Behav* (8), 2024, pp. 1829–1830.

cognizione[29]. Questo fenomeno tecnologico, infatti, comporta un nuovo modo di strutturare la conoscenza.

Allo stesso modo, l'apertura della professione forense alle donne nel secolo scorso non fu soltanto un atto di giustizia sociale ma una revisione del "codice sorgente" culturale e simbolico dell'avvocatura: un cambiamento del suo sistema zero, del suo modo di pensare se stessa. Così, il livello minimo delle AI generative — fondato su calcoli statistici e probabilistici — rappresenta anch'esso un *sistema zero*: un terreno cognitivo nuovo che, come le lancette per la percezione del tempo o come l'ingresso delle donne per l'identità dell'avvocatura, muta il paradigma stesso di riferimento.

È su questo piano che la professione forense, oggi, si trova a dover ridefinire la propria responsabilità epistemica: non soltanto difendere la verità, ma imparare a pensare in un mondo in cui il modo di produrre verità è già cambiato.

Un'analisi dei percorsi argomentativi proposti dai rappresentanti dell'Avvocatura nel 1883 e successivamente dai Giudici della Corte d'appello e della Corte di Cassazione di Torino fornisce inestimabili spunti di riflessione.

In particolare, è onnipresente, nella motivazione delle sentenze, il seguente schema logico-argomentativo:

- analisi del presupposto normativo di riferimento, spesso pretestuoso;
- constatazione del timore sistemico dell'effetto domino dell'introduzione della novità;
- valutazione del rischio della tenuta dell'equilibrio complessivo del sistema e conseguente soccombenza della novità.

Tali *step* logici assumono un ruolo centrale se si utilizzano per schematizzare le singole argomentazioni proposte dalle istituzioni, giudiziarie e non, chiamate a deliberare sulla vicenda Poët.

1.1. Verbale del Consiglio dell'Ordine di Torino del 9 agosto 1883[30]

Il Consiglio dell'Ordine di Torino, deliberando sull'iscrizione della Dr.ssa Lidia Poët all'albo degli Avvocati, accolse la richiesta affermando che nessuna norma escludeva esplicitamente le donne dall'esercizio dell'avvocatura. Il ragionamento si fondava su

[29] L'eminente studio menzionato propone un esempio per comunicare cosa si intenda con sistema "zero". L'introduzione dell'orologio meccanico (per semplicità facciamo riferimento alle lancette) ha rivoluzionato la concezione stessa del concetto di tempo, rendendolo quasi "nuovo" e ridefinendone i confini.

[30] Registro dei verbali del 9 agosto 1883.

un principio implicito di eguaglianza giuridica, sostenendo che la legge professionale del 1874, nel non distinguere tra uomini e donne, non potesse essere letta come discriminatoria.

I pareri non furono concordi in seno al consiglio. Da un lato il Presidente Avv. Vegezzi si fece promotore della fazione favorevole, opponendosi a figure conservatrici, che, pur riconoscendo l'intelligenza e la preparazione femminile, la subordinavano a una "naturale evidenza" da non oltrepassare.

L'argomento di legittimità giuridica, dunque, conviveva con un argomento di inadeguatezza sociale, come se l'ammissione di Poët potesse scardinare un equilibrio "estetico".

Per l'Avv. Chiaves, l'impossibilità di votare a favore dell'iscrizione di Poët all'albo muoveva dalla funzione pubblica dell'Avvocatura. Egli osservava che non fosse ammissibile *"né nell'ordine sociale né pei principii che ci governano che una donna indossi la toga la cui importanza scemerebbe, e affatto ridicolo sarebbe l'esercizio della professione stessa"*. Altresì si interrogava se potesse *"ammettersi che iscritta nell'Albo la faccia prima da p.m. nelle preture rurali, e richiedendolo, venga nominata nella magistratura giudicante? Assurdo ciò essendo, pargli non possa il Consiglio ammettere la donna all'esercizio della professione di avvocato"*.

L'Avv. Spantigati chiosava: *"Non si può, né si pensò mai, di metterle in una maggiore evidenza di quella naturale, per quanto studio ed intelligenza possano avere."*

È chiaro come in queste parole ricorra lo schema sopra individuato:

- analisi del presupposto normativo: funzione pubblica dell'Avvocatura;
- constatazione del timore sistemico dell'effetto domino: la donna giudice;
- valutazione dell'equilibrio complessivo che porta a dover, a malincuore, sacrificare la novità: seppur apprezzando studio e intelligenza non si può assolutamente metterle in *"maggiore evidenza di quella naturale"*.

Seppur il Consiglio avesse deliberato per sei voti a quattro l'iscrizione della medesima, come noto, le motivazioni della Corte d'Appello stravolsero il verdetto.

1.2. La Corte d'Appello: la chiusura formalistica travestita da prudenza sistemica[31]

I giudici, infatti, accolsero l'appello del Procuratore del Re spostando la questione sul piano della legittimità sistemica.

Se la legge non contemplava le donne tra gli avvocati, argomentò la Corte, non bastava il silenzio normativo per ammetterle. Occorreva una norma positiva ed esplicita che le autorizzasse, essendo *"l'avvocheria un ufficio o almeno una specie di ufficio pubblico e civile, per ammettervi le donne non basta dire che nella nostra attuale legislazione non si trovi disposizione alcuna che ne promuova la esclusione, ma converrebbe recare innanzi una disposizione di legge, la quale espressamente le ammetta, o converrebbe almeno invocare una legge la quale dichiarasse le donne capaci in genere di tutti gli uffici pubblici o civili..."*.

A sostegno di questa tesi, la Corte richiamò il carattere pubblico della funzione forense, ritenendo che l'avvocatura fosse un ufficio prossimo alla magistratura.

L'ammissione delle donne avrebbe dunque potuto legittimare il loro accesso alla funzione giudicante, evento considerato incompatibile con la moralità e la dignità del tempo.

Il ragionamento, pacificamente, s'innestava su premesse misogine e sociologicamente deboli.

La Corte evocava la "*serietà dei giudizi*" e la decenza del foro, temendo "*l'abbigliamento bizzarro*" o il disordine del dibattito forense se vi fossero intervenute donne: *"Sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepitio dei pubblici giudizi..."*

L'argomento, apparentemente volto a preservare la dignità della professione, si rivela in realtà un argomento di *status quo*: difendere la coerenza del sistema giuridico significava difendere l'architettura patriarcale.

Anche la Corte si adagiava pretestuosamente sullo schema argomentativo "tripartito" delineato nei paragrafi precedenti forzando il dato normativo.

1.3. La Cassazione: il diritto come riflesso della "natura"[32]

La Corte di Cassazione di Torino consolidò questa posizione ma con un salto teorico più profondo: la distinzione tra eguaglianza formale e eguaglianza sostanziale. Pur

[31] Sentenza Corte d'appello di Torino, 14 novembre 1883.

[32] Cass. pen. sent. 18 aprile 1884, *Il Foro Italiano*, Vol. 9, (1884), pp. 341/342-353/354.

riconoscendo che lo Statuto Albertino garantiva ai cittadini l'eguaglianza davanti alla legge, la Corte sostenne che tale principio non potesse "*eliminare le disuguaglianze naturali*".

Il ragionamento introduceva dunque una giustificazione biologico-morale alla diseguaglianza giuridica. Il sesso femminile veniva rappresentato come una condizione naturale limitante, che il legislatore non poteva e non doveva superare.

La diseguaglianza in questa prospettiva non era un difetto del sistema giuridico ma una sua necessità ontologica: *"Non si poteva chiedere al legislatore che togliesse le ineguaglianze naturali, che costituiscono stati e modi d'essere particolari della personalità umana."*

La Cassazione, inoltre, interpretava l'uso del genere maschile ("avvocato" e non "avvocata") come segno di esclusione giuridica, rifiutando la possibilità di una lettura estensiva del linguaggio normativo. In tal modo, la grammatica diventava strumento di esclusione sociale[33].

2. Riflessioni e altre applicazioni dello schema tripartito

La visione dell'Avv. Vegezzi, e di chiunque oggi si faccia promotore delle grandi battaglie ideologiche del nostro tempo, si articola nel rifuggire lo schema sovraesposto. Fu il suo vanto non prestare il fianco all'elemento centrale dell'attitudine sopra descritta: il terrore del cambiamento, dipinto come una degenerazione incontrollabile[34].

Questa paura del contagio ideologico trova spazio ancora oggi, seppur in altre forme e con altre modalità.

Il timore della donna-giudice, valorizzato da parte del Consiglio dell'Ordine e da Corte d'appello e Cassazione, oltre che muovere da argomentazioni sociali e culturali sessiste e patriarcali, era anche profondamente viziato su un piano logico[35].

---

[33] È quasi superfluo evidenziare come tale dibattito sia ancora attuale.

[34] Esplicativa, a questi fini, p. 23 della Tesi di Laurea della studentessa Lidia Poët: *"Poi quando la donna civilmente, moralmente ed intellettualmente potrà essere e diventare l'eguale dell'uomo, e si potrà esplicare senza inciampare ad ogni passo in un precetto di legge, in una impossibilità di fatto, in un pregiudizio, allora soltanto, forse fra un secolo e più, si potrà con conoscenza di causa dire quali siano le qualità ed i difetti femminili, e se le prime siano tali da potere e dover dare alla donna un posto nell'amministrazione della cosa pubblica pel maggior bene della patria e dell'umanità".*

[35] Cfr. A. BELLINI, *La pazienza* (116), 2013, p. 11. *"I Giudici, invero, mostrarono di condividere appieno le opinioni cantate dal personaggio del Duca di Mantova nel coevo Rigoletto di Giuseppe Verdi (la cui prima si tenne nel 1851 al teatro La Fenice di Venezia), il quale si dice convinto del fatto che "la donna è mobile" che "qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero", che "sempre un amabile leggiadro*

Da quanto esposto si evince come la costruzione motivazionale delle Corti nel caso Poët non sia un insieme casuale di argomenti giuridici ma un meccanismo retorico coerente che giustifica l'esclusione attraverso tre passaggi complementari: interpretare (*rectius*, forzare) la legge come conferma di identità sociale, temere le conseguenze sistemiche di una apertura e giustificare lo *status quo* come se fosse un bene collettivo superiore ai diritti individuali.

Riconoscere questo schema aiuta a comprendere non solo il caso storico ma anche la dinamica con cui il diritto resiste o si adatta alle innovazioni culturali e tecniche nel tempo.

Così come accadde per Lidia Poët, rinviare l'approccio con la novità, relegando l'intelligenza artificiale e le altre innovazioni tecnologiche a strumenti di pregio che tuttavia non possono trovare spazio nel mondo del diritto poiché l'impianto normativo non le contempla e non le supporta, è la riproposizione della logica sopra menzionata.

Questa strategia può essere utilizzata per evitare di affrontare taluni dei problemi più rilevanti dell'attuale panorama giuridico, trincerandosi dietro a un pretestuoso dato normativo e un timore di contagio ideologico.

A fini esemplificativi appare utile accennare come l'esempio degli Avv.ti Poët e Vegezzi serva per scardinare tale impostazione e rivolgere l'attenzione ai temi del processo in un modo nuovo.

In particolare, preme sottolineare un parallelismo che muove da premesse antitetiche ma giunge alla medesima conclusione e si estrinseca in un'argomentazione spesso mossa a critica dell'introduzione delle nuove tecnologie nel processo.

L'esempio scelto verte sul tema della decisione, cuore del processo penale.

Come il timore del giudice-donna, per ragioni attinenti a fantomatiche "regole naturali", terrorizzava i giudici delle Corti investite della questione relativa all'iscrizione all'albo di Lidia Poët, così avviene nell'odierno dibattito giuridico in relazione ad una figura dai contorni sfumati: il cd. giudice robot, talvolta utilizzato come controargomentazione a fronte di proposte particolarmente innovative[36].

viso, in pianto o in riso, è menzognero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi a lei confida, mal cauto il core!"

[36] Una presa di posizione sul punto giunge dalla Carta dei Valori dell'Unione delle Camere penali italiane in tema di giustizia penale, scienza e intelligenza artificiale, che all'art. 1 comma 2, recita: "L'Unione prende atto che il giudice, le parti, gli esperti, nel procedimento penale, non elaborano l'informazione disponibile ricorrendo solo a processi di pensiero controllati, ma anche ricorrendo a processi automatici ovvero basati sull'emozione". Sul tema, *ex multis*: A. CARATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Revista Eletrônica de Direito Processual*, 2021 (22), Num. 2, 89 ss.;

La disponibilità odierna di sistemi tecnologici avanzati impone, ed imporrà sempre più con il passare del tempo, una riflessione e un ripensamento organico dell'intero novero delle regole del panorama processual-penalistico italiano.

Le regole che orientano l'azione dei giudicanti, infatti, sono uno dei temi che i sistemi computazionali complessi possono razionalizzare.

Si tratta, quindi, di una diffidenza dovuta alla inidoneità del mezzo tecnologico ad avere benefici nel nostro sistema o ad una generale rigidità al cambiamento, che tuttavia avanza inesorabile?

Con il presente approfondimento era intenzione dello scrivente approcciare la materia, storica e suggestiva, con una chiave di lettura offerta dalla modernità, in modo che le azioni degli Avv.ti Poët e Vegezzi possano continuare ad animare il dibattito anche su materie apparentemente lontane.

Bibliografia

G. M. BACCARI, P. FELICIONI, *La decisione penale tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale*, Giuffrè, Torino, 2023.

A. BELLINI, *La pazienza* (116), 2013, p. 11.

A. CARATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Revista Eletrônica de Direito Processual*, 2021 (22), n. 2, 89 ss.

A. CARLEO, *Calcolabilità giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2017.

A. CARLEO, *Decisione robotica*, Il Mulino, Bologna, 2019.

M. CATERINI, *Il giudice penale robot*, in *Leg. pen.* (web), 19 dicembre 2020.

M. CHIRIATTI, M. GANAPINI, E. PANAI *et al.*, *The case for human–AI interaction as system 0 thinking*, in *Nat Hum Behav*, 8 (2024), pp. 1829–1830.

L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022.

D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2011.

D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. R. SUNSTEIN, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano*, Utet, Torino, 2021.

M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 2018 (3), 872 ss.

A. CARLEO, *Calcolabilità giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2017; ID., *Decisione robotica*, Il Mulino, Bologna, 2019; M. CATERINI, *Il giudice penale robot*, in *Leg. pen.* (web), 19 dicembre 2020; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 2018 (3), 872 ss.; M. B. MAGRO, *Decisione umana e decisione robotica: un'ipotesi di responsabilità da procreazione robotica*, in *Leg. pen.* (web), 10 maggio 2020; A. TRAVERSI, *Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?*, in *Quest. giust.* (web), 10 aprile 2019. Da questi articoli, che in realtà delineano prospettive positive di adozione di strumenti tecnologici nel processo, si evince agilmente come lo spaventapasseri del giudice robot sia sempre dietro l'angolo.

M. B. MAGRO, *Decisione umana e decisione robotica: un'ipotesi di responsabilità da procreazione robotica*, in *Leg. pen.* (web), 10 maggio 2020.

L. POËT, *Tesi di laurea*, Università di Torino, 1881, p. 23.

G. SHAFER, *A Mathematical Theory of Evidence*, Princeton University Press, Princeton, 1976.

A. TRAVERSI, *Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?*, in *Quest. giust.* (web), 10 aprile 2019.

Registro dei verbali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, sedute del 5 dicembre 1876 e del 9 agosto 1883.

Corte d'appello di Torino, sentenza del 14 novembre 1883.

Cassazione penale, sent. 18 aprile 1884, in *Il Foro Italiano*, vol. 9 (1884), pp. 341/342–353/354.

Torino, 27.10.2025

CAPITOLO IV

Difensori del presente, costruttori del futuro

La virtù della visione negli esempi di Lidia Poët e Saverio Francesco Vegezzi



L'AUTRICE

Federica Brusa[37]

Call for papers 2025 · La Visione

> *La visione è coraggio e altruismo: Lidia Poët aprì la professione alle donne, Saverio Francesco Vegezzi si batté per un diritto che non era il suo. La loro eredità chiede all'avvocato di oggi di costruire una giustizia inclusiva.*

Introduzione

La professione forense si trova da sempre in un punto di equilibrio delicato: da un lato è legata alla tecnica, alle norme, alla pratica quotidiana delle aule di tribunale; dall'altro è immersa nella società, chiamata ad accompagnarne le trasformazioni e a difendere i valori più profondi che la animano. L'avvocato, per sua natura, non è mai un semplice interprete del diritto positivo, ma un mediatore tra legge e giustizia, tra regole e coscienza civile.

[37] Avvocata in Torino. Vincitrice della Call for papers 2025 della Giornata della Virtù civile del Piemonte.

In questa prospettiva, la virtù della visione assume un valore fondamentale. Essa non è un talento astratto o una dote riservata a pochi, ma una qualità essenziale della professione: la capacità di guardare oltre il presente, di leggere nei conflitti individuali le istanze universali, di scorgere nelle lotte particolari le basi per un cambiamento collettivo. La visione è il coraggio di pensare una giustizia che non si limiti a difendere ciò che già è, ma sappia costruire ciò che ancora manca.

È in questo orizzonte che si collocano le figure di Lidia Poët e di Saverio Francesco Vegezzi. La prima, pioniera coraggiosa, aprì la strada alle donne in una professione fino ad allora rigidamente maschile. Il secondo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, scelse di battersi non per sé stesso, ma per un principio più grande: il diritto di Poët – e, con lei, di tutte le donne – a partecipare pienamente alla vita forense. Entrambi hanno incarnato la virtù della visione, ciascuno a suo modo: lei nel rivendicare la propria voce, lui nel prestare la propria autorevolezza a chi era escluso.

1. La visione come virtù forense

La visione, per l'avvocato, non è un ornamento, ma una necessità. Senza visione, la professione rischia di ridursi a mera tecnica difensiva, incapace di incidere sulla realtà sociale. Con la visione, invece, l'avvocato diventa protagonista del cambiamento, interprete delle esigenze più profonde della comunità.

La visione si traduce in numerosi atteggiamenti concreti. In primo luogo, si concretizza nel coraggio di sfidare l'ingiustizia, anche quando comporta andare contro le norme o le tradizioni sociali. È il sempre attuale dilemma di Antigone, che ancora oggi parla alla nostra coscienza sociale chiedendo di non obbedire ciecamente a delle leggi che percepiamo come ingiuste o discriminatorie, di non voltare lo sguardo di fronte a chi commette i peggiori orrori nel nome di un invocato diritto. E Antigone parla specialmente all'avvocato, in quanto operatore privilegiato del diritto.

A seguire, la visione è la responsabilità di dare voce a chi non l'ha, facendo del diritto uno strumento di inclusione e non di esclusione.

Infine, l'aspetto forse più importante di tutti: visione è capacità di guardare al futuro, immaginando e costruendo diritti che ancora non trovano riconoscimento formale, comprendendo appieno l'importanza della loro istituzione, senza trincerarsi dietro allo "*status quo*".

L'avvocato, dunque, come ci ricorda la voce illustre di Calamandrei, non è solo difensore, ma costruttore. La sua missione non si limita a ottenere sentenze favorevoli,

ma consiste nel contribuire a un'idea di giustizia viva, che cresce insieme alla società. In questo senso, la lotta per i diritti di ognuno è il fondamento stesso di una nuova giustizia: senza questo impegno, l'avvocatura perde la sua anima.

2. Lidia Poët: il coraggio di aprire una strada

Lidia Poët nacque nel 1855 e, dopo una brillante carriera di studi, conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Torino dopo aver discusso una tesi sulla condizione femminile nella società e sul diritto di voto per le donne. Superato in modo brillante l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, nel 1883 presentò domanda di iscrizione all'albo degli avvocati torinese. Il Consiglio dell'Ordine, presieduto da Saverio Francesco Vegezzi, accolse la richiesta, riconoscendone la piena competenza, ma non dopo un'aspra discussione interna che portò anche alle dimissioni di alcuni componenti del Consiglio. Il 9 agosto 1883 Lidia Poët divenne la prima donna in Italia ammessa all'esercizio dell'avvocatura. La decisione suscitò immediatamente reazioni avverse anche al di fuori della ristretta cerchia del Consiglio: la Procura generale presso la Corte d'Appello impugnò l'iscrizione, sostenendo che la legge non prevedeva esplicitamente l'accesso delle donne alla professione.

Il caso giunse alla Corte di Cassazione, che annullò l'iscrizione con una motivazione destinata a rimanere nella storia per la sua illogicità. Secondo la Cassazione, le donne non potevano esercitare la professione forense perché la figura dell'avvocato implicava un "pubblico ufficio" incompatibile con la "natura femminile". La Corte argomentava sostenendo che "nella razza umana, esistono diversità e disuguaglianze naturali [...] E dunque non si può chiedere al legislatore di rimuovere anche le differenze naturali insite nel genere umano". Di conseguenza, le donne, si sosteneva, erano inadatte a frequentare tribunali, a confrontarsi con giudici e imputati nello strepitio dei pubblici giudizi, a trattare cause penali che avrebbero potuto urtare la loro "modestia". Inoltre, stando alla Corte, poteva sorgere un evidente stato di favoritismo, dal momento che la presenza di una donna in udienza avrebbe potuto indurre i giudici a favorire una "avvocata leggiadra" rispetto ad un collega uomo. Il tutto, accompagnato ad un'esaustiva elencazione di doti insite nella natura femminile, quali la cagionevolezza fisica, la deficienza di adeguate forze intellettuali e morali quali fermezza, severità e costanza, che avrebbero reso impossibile ad una donna di occuparsi di affari pubblici.

Si trattava di argomentazioni che, già allora, mostravano tutta la loro fragilità: nulla nella legge vietava alle donne l'iscrizione all'albo, e il richiamo a presunte caratteristiche "naturali" non era un ragionamento giuridico, ma un pregiudizio sociale

mascherato da norma. Lidia Poët ne colse immediatamente l'ingiustizia e, pur esclusa, non rinunciò a esercitare la sua funzione all'interno dello studio legale del fratello, continuando a lavorare con competenza e dedizione.

La sua lotta durò decenni e solo nel 1920, ormai sessantacinquenne, le fu finalmente riconosciuto il diritto di esercitare a pieno titolo. Ma, al di là dell'esito, la sua vicenda rappresenta un esempio luminoso di visione: ebbe il coraggio di sfidare un sistema che la escludeva, intravedendo un futuro in cui la professione legale sarebbe stata aperta anche alle donne. Lidia Poët non si batté soltanto per sé stessa: la sua battaglia aprì la strada a generazioni di professioniste, trasformando per sempre il volto dell'avvocatura italiana.

3. Saverio Francesco Vegezzi: battersi per i diritti degli altri

La battaglia portata avanti da Poët, fondamentale per quello che sarebbe stato il futuro della professione forense, deve essere necessariamente raccontata e letta parallelamente a quella intrapresa da un altro personaggio essenziale dell'avvocatura torinese: Saverio Francesco Vegezzi. La coraggiosa impresa di Poët ha infatti visto il successo anche grazie alla battaglia complementare portata avanti da Vegezzi, che col suo impegno concreto ebbe il coraggio di sostenere una causa giusta, pur sapendo che si sarebbe scontrata con resistenze fortissime.

Saverio Francesco Vegezzi, avvocato nonché parlamentare del Regno d'Italia particolarmente vicino a Re Carlo Alberto, fu presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino al tempo della domanda di iscrizione di Poët. Egli sostenne convintamente la domanda di Poët, convinto che nulla nella legge impedisse alle donne di esercitare la professione forense. La sua posizione non era scontata: significava opporsi a un'intera cultura giuridica e sociale che escludeva le donne dagli spazi pubblici, nonché mettere in gioco l'autorevolezza del Consiglio dell'Ordine ed esporsi personalmente.

In questo senso, Vegezzi è esempio di una virtù forse ancora più rara: la capacità di battersi non per sé stessi, ma per gli altri. Egli non aveva un interesse diretto nella vicenda, ma comprese che il diritto di Poët era una questione di giustizia universale, che riguardava la dignità e l'uguaglianza di tutte le donne. La sua visione stava proprio qui: nel capire che la professione dell'avvocato trova senso nel farsi voce di chi non può parlare, nel difendere cause che appartengono a chi è escluso.

Se Lidia Poët è simbolo di una lotta personale e collettiva al tempo stesso, Vegezzi mostra come l'avvocato possa e debba prestare la propria forza a chi non ha strumenti per difendersi. È questa, in fondo, l'essenza più alta della professione forense: la

dedizione agli altri, la disponibilità a combattere battaglie che travalicano l'interesse individuale.

4. Il futuro della giustizia e il ruolo dell'avvocato

Quale futuro quindi per la giustizia? E quale il ruolo dell'avvocato in questo cambiamento?

Come ricordato dall'avv. Greco nel discorso di apertura del recente Congresso Nazionale Forense, oggi viviamo una fase molto complessa, in cui il mondo intero sta rivedendo le proprie regole generali. Assistiamo alla diffusione prevalente del commercio elettronico, al dilagare nella vita quotidiana dell'intelligenza artificiale e persino alla trasformazione dei sistemi giudiziari, in nome dei tempi di definizione dei processi e dello smaltimento dell'arretrato, piuttosto che in nome dell'efficacia del sistema giudiziario e del giusto processo, che invece dovrebbe costituire il faro di ogni riforma.

In un mondo che cambia sempre più velocemente, il rischio è che il diritto rincorra l'innovazione, perdendo di vista ciò che conta davvero. La vera sfida sarà mantenere al centro la dignità dell'essere umano: ogni persona come fine, non come mezzo.

La giustizia del futuro, se vorrà essere autentica, dovrà saper dire "no" quando l'efficienza mette in pericolo la libertà, e "sì" quando l'innovazione rafforza i diritti. Non basterà applicare regole: occorrerà ricordare che dietro ogni numero c'è una vita, e dietro ogni caso c'è una persona.

La giustizia del futuro non potrà quindi limitarsi a replicare schemi del passato: sarà chiamata a misurarsi con sfide inedite che richiedono nuovi strumenti, ma soprattutto un rinnovato impegno etico. La digitalizzazione dei processi, l'intelligenza artificiale applicata al diritto, le trasformazioni globali del lavoro e delle relazioni sociali stanno già modificando il modo in cui i conflitti emergono e vengono risolti. A fronte di questi cambiamenti, la professione forense dovrà essere più che mai custode di umanità, evitando che la tecnologia o l'economia diventino nuove forme di esclusione.

Il futuro della giustizia sarà giusto solo se saprà essere inclusivo e accessibile. Ciò significa garantire che nessuno resti privo di tutela perché privo di mezzi economici, competenze digitali o cittadinanza formale. Significa proteggere i diritti dei più vulnerabili: lavoratori precari, migranti, minoranze, persone fragili.

Tutte le nuove sfide di oggi richiedono la virtù della visione: la capacità di non fermarsi alla norma scritta, ma di immaginare e promuovere una giustizia che sappia includere, proteggere, innovare.

La visione che deve guidare gli avvocati è dunque quella di una giustizia capace di anticipare i diritti di domani, così come Lidia Poët e Saverio Francesco Vegezzi hanno saputo intuire un futuro diverso per la professione forense. Se ieri la sfida era aprire la porta alle donne, oggi lo è ampliare le garanzie e le tutele a tutti i soggetti che rischiano l'emarginazione in un mondo in rapido mutamento.

Gli esempi di Poët e Vegezzi si completano a vicenda e delineano un'eredità preziosa per l'avvocato contemporaneo. La prima ricorda che la visione è coraggio: sfidare discriminazioni e pregiudizi, lottare per i diritti che non sono ancora riconosciuti, aprire strade nuove. Il secondo dimostra che la visione è altruismo: la capacità di battersi per gli altri, di usare la propria posizione e la propria voce per rendere giustizia a chi ne è privo. La difesa non deve mai essere resa in favore soltanto del singolo, ma deve essere il diritto di tutti ad essere difesi.

Seguendo l'esempio di Poët e Vegezzi, l'avvocato contemporaneo deve riconoscere che il futuro della giustizia si costruisce nella lotta per i diritti degli altri. Non importa chi sia l'altro: donna, migrante, lavoratore precario, minoranza discriminata, individuo vulnerabile. Ogni battaglia combattuta per l'altro rafforza la giustizia di tutti.

Il domani della giustizia sarà degno di questo nome solo se avvocati e operatori del diritto sapranno avere la stessa virtù: il coraggio di battersi per i diritti degli altri, anche quando il presente sembra negarne la legittimità.

Conclusione

Parlando di visione, non si può non pensare al 9 agosto 1883, quando il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino iscrisse la prima donna all'albo degli Avvocati in Italia, Lidia Poët. Nella delibera assunta all'esito di una vivace discussione si affermava un principio rivoluzionario: "le donne sono cittadini come gli uomini, godono di tutti i diritti civili e non può derivare una conclusione diversa da riflessi di convenienza". Un atto di coraggio che ha segnato la storia dell'avvocatura in punto a superamento delle discriminazioni nell'accesso alla professione.

La virtù della visione è quindi ciò che distingue l'avvocatura impegnata socialmente ed eticamente. Essa rende l'avvocato non solo difensore del presente, ma costruttore del futuro. Lidia Poët e Saverio Francesco Vegezzi, con coraggio e dedizione, hanno

rivoluzionato il pensiero della loro epoca: lei aprendo la professione alle donne, lui sostenendo una causa che non lo riguardava direttamente ma che apparteneva a tutta la comunità.

La loro eredità parla al nostro tempo: la giustizia del futuro dovrà essere inclusiva, capace di abbattere barriere, di dare voce a chi ne è privo, di riconoscere diritti ancora negati. È questa la direzione che la professione forense deve assumere: non solo difesa tecnica, ma lotta consapevole per i diritti degli altri.

Torino, 27.10.2025

PARTE TERZA · 2026

La Fiducia

La Giornata della Virtù civile del Piemonte 2026 è ispirata agli esempi di



Rita Levi-Montalcini

ph. courtesy Fondazione Levi-Montalcini



Valeria Solesin

ph. courtesy Jean-François Deroubaix

Cerimonia di premiazione · 9 novembre 2026

CAPITOLO V

Dall'Amana allo Xìn: oltre la Deontologia

La semantica della fiducia e la lezione della prof.ssa Montalcini e della dott.ssa Solesin per l'avvocatura del futuro



L'AUTRICE

Doriana Sachero[38]

Call for papers 2026 · La Fiducia

> *La semantica svela il mosaico di significati della parola fiducia: dalla custodia al supporto, dall'onestà della parola al rigore scientifico. L'avvocato è chiamato ad incarnarli sull'esempio di Rita Levi-Montalcini e Valeria Solesin.*

1. Semantica tra Occidente e Oriente

Essere avvocati e avvocate oggi richiede un esercizio quotidiano che travalica il mero e solerte adempimento delle prestazioni professionali. Nell'attuale complessità sociale e giuridica, l'adeguata rappresentanza legale non può ridursi ad una corretta applicazione della tecnica processuale o alla sterile osservanza formale dei doveri del presente. Essa trova la sua vera legittimazione nel porsi come presidio incrollabile

[38] Avvocata in Torino. Vincitrice della Call for papers 2026 della Giornata della Virtù civile del Piemonte.

della fiducia che i clienti, i colleghi, le istituzioni e l'intera collettività ripongono nella funzione difensiva.

1.1. Fides, *bheidh e traust: vincolo, protezione e patto nel pensiero occidentale

La ricerca intorno alla nozione di fiducia impone, anzitutto, uno scavo archeologico nella lingua. Il termine italiano "fiducia" affonda le sue radici nella radice indoeuropea *bheidh-, che esprime l'atto del persuadere, del vincolare e del confidare. Da questa matrice discende il latino fides che nella Roma antica costituiva la sostanza stessa del pactum quale parola data che crea una garanzia oggettiva e unifica le parti in una sfera di reciproca tutelabilità.

Spostando lo sguardo verso l'area germanica e anglosassone, il concetto si arricchisce di sfumature materiali. Il sostantivo inglese trust condivide la propria etimologia con la radice tree (albero) e con il proto-germanico *traustam, evocando l'idea di solidità, protezione e radice profonda. A sua volta, il tedesco Vertrauen contempla l'elemento dell'avventurarsi con coraggio nell'incertezza, ponendo l'accento sulla scommessa relazionale.

1.2. Amana, Xìn e Shinrai: responsabilità sacra, credibilità e sostegno nelle radici orientali

Se la tradizione occidentale costruisce la fiducia prevalentemente attorno alle categorie del vincolo e della garanzia negoziale, il pensiero orientale e mediorientale offre declinazioni complementari che ne dilatano il respiro etico.

Nella cultura arabo-islamica, il termine Amana definisce la fiducia come un "deposito sacro", una responsabilità preziosa ricevuta in custodia temporanea e da restituire intatta. La Amana prescinde dalla mera utilità contrattuale: implica un dovere morale trascendente verso ciò che è affidato. Ad essa si affianca la Thiqah, che indica la saldezza dell'affidabilità testata nel tempo.

Nell'orizzonte dell'Estremo Oriente, l'ideogramma cinese Xìn unisce graficamente il radicale di "uomo" a quello di "parola". La fiducia è, letteralmente, la parola dell'uomo che si fa carne; è la corrispondenza biunivoca tra dire e agire, il rifiuto del clamore a favore della coerenza sostanziale. In ambito giapponese, questa visione trova riscontro nel concetto di Shinrai: l'atto di appoggiarsi con fede all'altro, riconoscendo la propria vulnerabilità senza timore.

1.3. La natura prismatica della fiducia come precondizione forense

L'analisi etimologica e comparata svela così come la fiducia non sia un valore monolitico, bensì un prisma concettuale a più facce. Essa comprende contemporaneamente il vincolo d'onore (fides), la protezione sistemica (trust), la custodia del bene altrui (Amana), l'incorruttibilità del linguaggio (Xìn) e l'accoglimento della fragilità (Shinrai). Per l'avvocato, questa stratificazione semantica non costituisce un mero esercizio d'erudizione filologica, ma la grammatica fondamentale su cui innestare l'agire professionale.

2. Testimoni di fiducia: prof.ssa Montalcini e dott.ssa Solesin

2.1. Rita Levi-Montalcini e l'Amana: la custodia del sapere e il rigore oltre la fragilità

In un'epoca segnata dall'esigenza di ancoraggi etici saldi, la figura scientifica e umana della prof.ssa Rita Levi-Montalcini si erge ad incarnazione esemplare del concetto di Amana. Per la Professoressa, questo deposito sacro è coinciso con la conoscenza scientifica, con la ricerca pura condotta con integrità incrollabile anche in uno dei periodi storici più cupi.

Di fronte alle persecuzioni delle leggi razziali, la prof.ssa Levi-Montalcini non ha ceduto alla rinuncia, ma ha trasformato la propria fragilità in uno spazio di resistenza etica, dimostrando come la fedeltà all'impegno intellettuale trascenda le contingenze normative e le discriminazioni di potere. La sua lezione insegna che il sapere e le competenze tecniche non costituiscono un privilegio individuale di cui cibarsi in solitudine, bensì un bene ricevuto in affidamento, la cui restituzione passa attraverso l'insegnamento, la dedizione sociale e la difesa indefessa della dignità umana.

2.2. La dott.ssa Valeria Solesin e lo Xìn: il valore sociale della ricerca e la parola coerente

La memoria della dott.ssa Solesin incarna nitidamente la semantica dello Xìn: l'unione profonda tra l'uomo e la sua parola, la ricerca della verità perseguita con coerenza sostanziale e al riparo dal clamore mediatico. La dott.ssa Solesin ha fatto dello studio socio-giuridico uno strumento pratico di equità e progresso civile.

Il principio dello Xìn trova sostanza nella serietà del metodo, nella parola scientifica spesa a favore di una comunità più giusta, inclusiva e matura. La sua testimonianza dimostra che la credibilità si edifica nel quotidiano, attraverso la corrispondenza biunivoca tra le idee professate e la responsabilità sociale dell'agire.

Coltivare la fiducia significa dunque raccogliere questo testimone: rifiutare le scorciatoie della spettacolarizzazione e dell'opportunismo per farsi garanti quotidiani della dignità umana.

2.3. Altri esempi di fiducia

Se le figure della prof.ssa Rita Levi-Montalcini e della dott.ssa Valeria Solesin tracciano le direttrici del rigore scientifico (Amana) e della parola sociale (Xìn), il mosaico della fiducia si completa attraverso l'immenso esempio di donne e uomini che hanno consacrato — e talvolta rischiato o sacrificato — la propria vita per la libertà, la dignità e i diritti fondamentali. Ciascuno di essi incarna una tessera viva di quell'affidamento reciproco che sorregge le comunità umane e fonda l'essenza stessa della funzione forense.

Nel cuore della tradizione giuridica brilla il martirio di Fulvio Croce, assassinato per aver accettato la difesa dei brigadisti che rifiutavano il processo. La sua scelta di adempiere al mandato a costo della vita è la manifestazione più pura ed estrema della fides e del traust: la fiducia nelle istituzioni e nel diritto di difesa come presidio insuperabile di civiltà, che non cede neppure dinanzi al terrore. Accanto a questa testimonianza forense, le lotte di Nelson Mandela e Malala Yousafzai declinano la fiducia come promessa di riscatto e resistenza collettiva.

Questa medesima tensione etica risuona nelle storie di chi sfida regimi oppressivi per la dignità delle donne e la verità. L'arrampicatrice Nasim Eshqi trasforma la montagna in uno spazio di protesta e riscatto per la libertà femminile in Iran; il medico e scrittore Kooshyar Karimi e il regista Fariborz Kamkari, attraverso la forza della narrazione e della denuncia delle persecuzioni, restituiscono voce a chi è stato privato di parola e diritti. Infine, la vicenda di Patrick Zaki testimonia la sofferenza patita per la tutela dei diritti umani e la ricerca scientifica, ricordandoci quanto sia fragile la libertà e quanto sia vitale la solidarietà della comunità internazionale e dell'avvocatura.

L'insieme di queste esistenze straordinarie erge un ponte ideale tra la condotta del singolo e il bene comune. Per l'avvocato, queste figure non costituiscono astratti modelli d'eroismo, ma un monito quotidiano: esercitare la professione significa essere coraggiosi, proteggere la vulnerabilità e custodire con inflessibile lealtà la fiducia che la società ripone nella giustizia e nella libertà.

3. L’avvocato custode di un patto solenne

Il primo e più immediato spazio in cui la fiducia si sostanzia è l’incontro tra il difensore e la persona che a lui si rivolge. In questo perimetro relazionale, la nozione romana di pactum fiduciae si fonde con la sensibilità orientale dello Shinrai (l’affidarsi consapevole alla forza e alla competenza dell’altro). Chi cerca l’assistenza di un avvocato si trova, quasi sempre, in una condizione di vulnerabilità, esposto alle dinamiche complesse del sistema giudiziario.

Sull’esempio dell’Amana incarnato dalla prof.ssa Rita Levi-Montalcini, il mandato professionale deve essere vissuto come la presa in carico di un “deposito sacro”: la vita, la libertà, il patrimonio o la dignità del cliente. Tale custodia richiede un rigore scientifico inflessibile nella preparazione tecnica, unito alla capacità empatica di comprendere le eventuali difficoltà emotive sottese alla lite.

La funzione dell’avvocato travalica poi l’orizzonte privatistico del rapporto con il singolo assistito per proiettarsi nell’arena pubblica del processo e della società civile. Qui la fiducia assume le vesti dello Xìn: la parola credibile, la corrispondenza rigorosa tra dire, pensare e agire che trae linfa dall’insegnamento della dott.ssa Solesin. L’avvocato non è un mero mercenario del cavillo, ma un elemento costitutivo della giurisdizione e un garante della legalità costituzionale.

Nel contesto processuale, la fiducia si traduce nel dovere di lealtà e probità verso il giudice e le controparti. Una difesa efficace non cede alla mistificazione della prova o al clamore demagogico, ma si fonda sull’argomentazione rigorosa e sull’onestà intellettuale. Verso la collettività, poi, l’avvocato assolve un compito pedagogico e sociale: tradurre la complessità del diritto in linguaggio accessibile, promuovere la cultura delle garanzie e difendere la funzione del processo come luogo di ricomposizione democratica dei conflitti. La credibilità sociale dell’intera classe forense dipende dalla capacità di ogni singolo professionista di farsi testimone di questa funzione pubblica.

La terza direttrice guarda all’interno della comunità forense. La fides non è un concetto statico ereditato dal passato, ma una prassi comunitaria che deve essere alimentata nel quotidiano attraverso il rispetto della deontologia e la solidarietà tra colleghi. Il rapporto con gli altri avvocati, improntato alla correttezza, alla lealtà processuale e alla riservatezza, costituisce il presidio fondamentale per l’efficienza della giustizia mentre il costante aggiornamento non soddisfa soltanto un precetto disciplinare, ma rinnova quel patto solenne che tiene unita l’avvocatura e ne legittima il ruolo di pilastro dello Stato di diritto.

4. Un’alleanza per la giustizia del futuro

Ricomporre le tessere della fides, del trust, dell’Amana, dello Xìn e dello Shinrai significa restituire all’avvocatura la sua autentica dimensione di presidio umanistico e democratico. In un tempo caratterizzato dalla velocità dei processi mediatici, dal rischio di un efficientismo burocratico e dalla crescente svalutazione delle garanzie, il richiamo al rigore della prof.ssa Rita Levi-Montalcini e all’onestà della ricerca della dott.ssa Solesin traccia una rotta incrollabile.

L’avvocato del futuro è chiamato a farsi interprete di un’alleanza rinnovata con la cittadinanza. Non si tratta di ripiegarsi su una difesa corporativa del ruolo, ma di abitare la complessità contemporanea orientati dalla competenza tecnica e dalla lealtà relazionale. Custodire la fragilità dell’assistito, garantire la trasparenza della parola davanti al giudice e coltivare la collaborazione tra colleghi sono i gesti quotidiani attraverso cui la fiducia smette di essere un’astrazione filosofica e si fa prassi viva. In questo patto silenzioso ma solenne risiede l’unica reale garanzia per una giustizia che non sia soltanto cieca applicazione della norma, ma spazio umano di ricomposizione della pace sociale.

Torino, 23.10.2026

CAPITOLO VI

In noi stessi, negli altri, degli altri



L'AUTORE

Francesco Castiglioni[39]

Call for papers 2026 · La Fiducia

> *Della fiducia si diventa degni soltanto dopo averla ricevuta. Dalla prima udienza al rapporto tra maestro e allievo, la fiducia in sé stessi, negli altri e degli altri si rivela un valore in movimento: la si riceve, la si impiega, la si restituisce.*

Premessa

La fiducia è, prima di tutto, un fenomeno essenzialmente connotato da reciprocità. Essa nasce nello spazio che si apre tra chi la concede e chi la riceve e lì, in quello spazio si definisce. Quando sono diventato avvocato, Massimo, il mio dominus, mi ha regalato una copia dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* di Piero Calamandrei. Appena qualche giorno fa, la mattina della mia prima udienza, quel libro era con me, nella borsa. Massimo mi aveva affidato qualcosa di molto importante, ne ero consapevole. Rappresentare il cliente davanti alla Corte è una grande responsabilità, è il momento in cui più pienamente si realizza la funzione dell'avvocato, il momento in cui mi sono sentito per la prima volta veramente avvocato. Aveva messo in gioco il

[39] Avvocato in Torino. Vincitore della Call for papers 2026 della Giornata della Virtù civile del Piemonte.

proprio nome, confidando nelle mie capacità, riponendo fiducia in me. Ero pronto? Forse lo ero meno di quanto sperasse lui e più di quanto ritenessi io.

Una volta compiuto questo passo ho compreso qualcosa che vorrei fosse la tesi di queste pagine: della fiducia si diventa degni soltanto dopo averla ricevuta. La fiducia, del resto, non è una dote statica, né si può "possedere", è un valore in movimento: la si riceve, la si impiega, la si restituisce. Detto movimento anima la società e ne definisce i fondamenti. Non è un caso che i Romani vollero erigere il tempio della Fides sul Campidoglio, proprio accanto a quello di Giove Ottimo Massimo: chi violava la parola data offendeva una divinità, sulla parola data poggiava la stessa città.

Le tre preposizioni del titolo nominano tre momenti di questo movimento. "In noi stessi" è la fiducia che consente di agire, la condizione prima perché qualcosa, davvero, accada; "negli altri" indica la fiducia come fondamento di ogni struttura relazionale, quella che rende possibili l'esistenza del diritto; "degli altri" da leggersi come genitivo soggettivo, è la fiducia che clienti, colleghi e cittadini ripongono in noi e che ci chiama a rispondere.

1. In noi stessi

Anzitutto, prima ancora di sostanziarsi in un rapporto con l'altro, la fides è un modo di stare al mondo: la disposizione di chi, pur consapevole dei propri limiti, si riconosce capace di affrontare l'ignoto e di sostenerne il peso. La fiducia è motore di ogni agire anche per ciò che riguarda l'esercizio della nostra professione. Senza di essa la preparazione si arresta sulla soglia dell'aula e la parola si spegne prima di essere pronunciata. Avere fiducia in sé stessi permette di agire con la quieta disposizione di chi, pur riconoscendo i limiti, propri ed esterni, accetta il rischio dell'errore come parte del mestiere e della vita. Tale disposizione, a mio modesto avviso, costituisce inoltre presupposto delle relazioni sane. Chi non si fida di sé cerca negli altri conferme continue, oppure si rifugia in uno spazio tutto suo, tende a rinviare, a delegare, a non decidere. Soltanto chi confida in sé osa davvero scegliere e soltanto chi sceglie può dirsi realmente responsabile. Fidarsi, agire, cominciare, spendersi, risulta fondamentale: la competenza – essenziale nella nostra professione – non precede l'esercizio, si accresce esercitando.

Si va alla prima udienza con la consapevolezza di essere ancora acerbi, di non sapere ancora tutto, ma si esce dall'aula con qualcosa che prima non c'era: non certo la certezza di essere stati impeccabili, ma la certezza di saper stare lì, di fronte alla Corte senza smarrirsi. Quell'iniziazione, come ogni esperienza, nutre la fiducia, la fiducia

spinge ad agire di nuovo e ogni azione compiuta e portata a termine positivamente, a sua volta, la rafforza. Persino l'errore a dire il vero entra positivamente in questo circolo, diviene occasione di apprendimento e, dunque, ulteriore fondamento di sicurezza.

Rivolgendosi ai giovani nel 1992, Rita Levi-Montalcini indicava all'origine di molti loro traumi "la sfiducia dei giovani nelle loro capacità", unita al timore del giudizio degli adulti. Oggi più che allora la mia generazione è affetta dall'ossessione della perfezione, esacerbata dai social network che fanno apparire reale ciò che non è. Troppo spesso ci dimentichiamo che la finitezza, la fragilità, l'imperfezione sono condizioni ineluttabili delle nostre vite, in assenza delle quali, a pensarci bene, le nostre azioni e il nostro coraggio perderebbero valore. Per il libro in cui raccontò la sua complicata, per certi versi drammatica, ma certamente eccezionale esistenza, Rita Levi-Montalcini scelse il titolo "Elogio dell'imperfezione", un'esortazione ad apprezzarsi e accettarsi per quello che si è, per agire con coraggio, nonostante tutto. Lei stessa, come noto, portò avanti con caparbietà le sue ricerche nonostante non le fosse permesso. In condizioni proibitive, riuscì a cambiare il mondo nonostante il mondo.

2. Negli altri

Nessun sistema e nessuna comunità potrebbe esistere se ciascuno dovesse verificare personalmente, di continuo, ogni promessa, ogni informazione, ogni altrui gesto. Il diritto non sfugge a questa logica, anche se a prima vista può sembrare il contrario. Machiavelli raccomandava al princeps ideale nell'ordinare una repubblica di "presupporre tutti gli uomini rei".

Nel diritto moderno ancora, sopravvive la concezione secondo cui esso costituisca un apparato di sanzioni contro il tradimento probabile. Eppure, a uno sguardo più attento, ogni sua architettura poggia su un atto di fiducia. La sanzione certo, è spesso indispensabile, ma non è il nucleo del rapporto. Chi stipula un contratto si aspetta anzitutto che l'altro faccia la sua parte: di fatto, la quasi totalità delle obbligazioni assunte sono adempiute senza che alcun giudice lo ordini. La sanzione resta un rimedio ma il diritto presuppone che i consociati mantengano la parola data.

Persino il processo, che può sembrare un meccanismo asettico attraverso cui lo Stato organizza e risolve il sospetto, non prescinde dalla fiducia. Il contraddittorio mette alla prova ogni affermazione e le impugnazioni diffidano perfino della sentenza; eppure, il codice impone alle parti lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) e la Costituzione affida la

decisione a un giudice terzo e imparziale (art. 111), presupponendo che tale possa davvero essere. Le garanzie così non sostituiscono né negano la fiducia, piuttosto fanno sì che rimanga ragionevole concederla. Allo stesso modo nel rapporto tra avvocato e magistrato, il giudice deve poter contare sul fatto che il difensore non alteri i fatti né travisi i documenti, l'avvocato dal canto suo deve poter confidare che il proprio scritto sia letto, la propria voce ascoltata e la decisione presa senza pregiudizio. Ove questo patto si incrina, il processo smette di essere un luogo credibile e diventa un teatro di reciproche diffidenze.

Lo stesso vale per i rapporti tra colleghi. L'avvocato di controparte non è un nemico. È un interlocutore con cui si condividono regole, linguaggio e responsabilità, la cui parola data deve poter valere quanto un atto scritto. È su questa lealtà quotidiana, fatta di piccoli gesti spesso invisibili, che la professione costruisce la propria dignità.

3. Degli altri

Il cliente ci contatta quasi sempre nel momento di massima fragilità: un licenziamento, una separazione, un'accusa. Consegna documenti che non ha mostrato a nessuno e racconta ciò che talvolta non ha avuto il coraggio di dire neppure in famiglia. Spesso non può valutare ciò che facciamo per lui, non può sapere se un'eccezione era fondata o una strategia la migliore possibile. Può soltanto fidarsi. Nelle società moderne ci affidiamo a sistemi esperti che non comprendiamo, e lo facciamo attraverso le persone che li rappresentano. Pochi uomini e donne entreranno mai in un'aula di Cassazione ma quasi tutti, prima o poi, avranno bisogno di un avvocato. Il cittadino persegue per mezzo di noi avvocati la giustizia. Alle nostre scrivanie, essa smette di essere un'astrazione, un'aspirazione immateriale e prende un volto. Se quel volto tradisce, il cliente non perde fiducia soltanto in un professionista ma nella giustizia stessa che andava cercando. Nel 1977, al processo torinese contro il nucleo storico delle Brigate Rosse, gli imputati revocarono i difensori e minacciarono chiunque ne avesse assunto la difesa. Fulvio Croce, presidente dell'Ordine, la assunse d'ufficio perché il processo potesse celebrarsi. Fu ucciso il 28 aprile 1977. Tre anni prima Giorgio Ambrosoli, aveva ricevuto dalla Banca d'Italia l'incarico di liquidare la banca di Michele Sindona. Respinse pressioni e lusinghe per tutelare i risparmiatori. Alla moglie scrisse che sapeva, fin prima di accettarlo, che avrebbe pagato "a molto caro prezzo l'incarico". Fu ucciso a Milano l'11 luglio 1979. A entrambi era stato affidato qualcosa che non apparteneva loro ed entrambi lo custodirono fino in fondo, perdendo persino la vita. Il loro sacrificio non può dirsi però certo vano poiché la loro scelta di

rimanere fedeli a se stessi, onorando il ruolo che ricoprivano, ancora oggi ispira tutti noi insegnandoci il valore del sacrificio.

Voglio concludere con un cenno alla fiducia che deve necessariamente legare diverse generazioni. La professione forense si è sempre trasmessa attraverso il rapporto tra maestro e allievo, tra dominus e praticante. Il praticante si affida al maestro, ne osserva i gesti, ne apprende il metodo e lo stile. Il maestro, a sua volta, compie un atto di fiducia ogni volta che gli affida una causa e lo manda in udienza. Il praticante di oggi sarà il maestro di domani, chiamato a restituire ad altri ciò che ha ricevuto.

Rita Levi-Montalcini allieva a Torino di Giuseppe Levi, maestro che ebbe la rara capacità di credere nei propri studenti, da lui ricevette in eredità il rigore e la fiducia nel metodo. Negli anni più bui, Levi lavorò al suo fianco nel laboratorio domestico nascosto per sfuggire alle persecuzioni. Molti anni dopo, lei restituì quella fiducia dedicando le proprie energie alle giovani generazioni, e in particolare alle giovani donne. Anche la vicenda di Valeria Solesin parla di questo legame intergenerazionale. Una giovane studiosa ha creduto nella ricerca come strumento di cambiamento, e oggi la sua memoria continua a sostenere, attraverso premi e iniziative a lei intitolati, chi muove i primi passi nello stesso cammino.

È in questa continuità che la fiducia ricevuta trova il suo senso più pieno. Non si tratta soltanto di onorare il mandato di un cliente, ma di custodire un patrimonio che appartiene a tutta la professione. Ce lo hanno consegnato coloro che ci hanno preceduto, e siamo chiamati a consegnarlo, intatto o persino accresciuto, a chi verrà dopo di noi.

TRE VIRTÙ CIVILI

I sei elaborati dei vincitori della Call for papers della Giornata della Virtù civile del Piemonte · Edizioni 2024, 2025, 2026

A CURA DI
Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce · Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

Prima edizione: novembre 2026
Pubblicazione fuori commercio, distribuita a titolo gratuito.

© 2026 Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce e Associazione Civile Giorgio Ambrosoli. I diritti sui singoli elaborati restano ai rispettivi autori.
I testi sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0): è consentito riprodurli e condividerli con qualsiasi mezzo, citando gli autori e la fonte, senza fini commerciali e senza modificarli. Testo della licenza: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it. Le fotografie sono escluse dalla licenza e restano dei rispettivi titolari.

Le opinioni espresse negli elaborati sono esclusivamente quelle dei rispettivi autori e non impegnano la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce né l'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli. I testi sono riprodotti nella versione presentata alla Call for papers, con i soli interventi redazionali di uniformità.

CREDITI FOTOGRAFICI
Rita Levi-Montalcini: per gentile concessione della Fondazione Levi-Montalcini. Valeria Solesin: ph. Jean-François Deroubaix. Giorgio Ambrosoli: per gentile concessione della famiglia Ambrosoli. Ritratti degli autori: per gentile concessione degli autori.

Progetto grafico: Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce
Stampato nel mese di novembre 2026.

Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce · www.ordineavvocatitorino.it/ordine/fondazione-croce · fondazioneavvocati@ordineavvocatitorino.it
Associazione Civile Giorgio Ambrosoli · www.associazionecivilegiorgioambrosoli.it · asscivile.giorgioambrosoli@gmail.com